

CCLIV SEDUTA*(POMERIDIANA)***GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1988****Presidenza del Vicepresidente PIRETTA****I n d i****del Presidente SANNA****INDICE**

Disegni di legge (Annunzio di presentazione) .	11819
Disegno di legge: "Composizione e funzionamento della Commissione di disciplina del personale delle Unità sanitarie locali" (283). (Discussione e approvazione)	11857
(Votazione segreta)	11866
(Risultato della votazione)	11866
Disegno di legge: "Provvedimenti per la costituzione di una scuola per la formazione di quadri pubblici in Sardegna" (387). (Discussione e approvazione)	11863
(Votazione segreta)	11866
(Risultato della votazione)	11866
Proposte di legge (Annunzio di presentazione)	11820
Proposte di legge Catte-Merella-Tarquini: "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" (23), Floris-Ladu Salvatore-Giagu-Becclu-Delana -Oppi-Rojch-Onida-Tidu-Soro-Asara-Atzeni-Atzori Angelo - Baghino - Fadda Paolo-Loretto-Mannunza - Montresori - Moretti- Mura-Mulas-Randazzo - Serra-Serra Pintus - Tamponi-Zurru: "Interventi regionali per la protezione civile da calamità naturali delle popolazioni, del territorio e dei beni dell'isola" (230)	

e del disegno di legge: "Norme per la disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" (243). (Discussione degli articoli del testo unificato e approvazione col titolo: "Interventi regionali in materia di protezione civile"):

DEIANA	11820-11846
MOI	11822
TAMPONI	11824
CHESSA	11826
FLORIS	11829
CATTE	11834
PUBUSA, relatore	11836
CARTA, Assessore della difesa dell'ambiente	11839-11846
SECHI	11842
SABA	11844
BARRANU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione	11849
(Votazione segreta)	11866
(Risultato della votazione)	11866

La seduta è aperta alle ore 17 e 15.

MOI, Segretaria, dà lettura del processo verbale del 17 novembre 1988, che è approvato.

Annunzio di disegni di legge

PRESIDENTE. Annunzio che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

“Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1989”. (499)

“Commissioni provinciali circondariali e commissione regionale per l'artigianato”. (500)

Annunzio di proposte di legge

PRESIDENTE. Annunzio che sono state presentate le seguenti proposte di legge:

dai consiglieri Serra Pintus-Floris-Ladu Salvatore-Becciu-Moretti-Soro-Tidu-Dettori-Isoni-Manunza-Onida-Asara-Atzeni-Atzori Angelo-Baghino-Deiana-Fadda Paolo-Loretto-Mulas-Mura-Oppi-Randazzo-Saba-Secci-Sechi-Tamponi-Zurru:

“Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della pari opportunità tra uomo e donna”. (498)

dai consiglieri Serri-Lai-Moi-Puligheddu-Merreu Salvatorangelo-Onnis-Tarquini-Orrù:

“Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della pari opportunità tra uomini e donne”. (501)

Discussione ed approvazione degli articoli del testo unificato delle proposte di legge Catta-Merella-Tarquini “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile” (23), Floris-Ladu Salvatore-Giagu-Becciu-Delana-Oppi-Rojch-Onida-Tidu-Soro-Asara-Atzeni-Atzori Angelo-Baghino-Fadda Paolo-Loretto-Manunza-Montresori-Moretti-Mura-Mulas-Randazzo-Serra-Serra Pintus-Tamponi-Zurru “Interventi regionali per la protezione civile da calamità naturali delle popolazioni, dei territori e dei beni dell'isola” (230) e del disegno di legge “Norme per la disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile” (243)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la

discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 23, 230 e del disegno di legge numero 243. Relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

DEIANA (D.C.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, l'intervento politico vero e proprio, a nome del Gruppo, verrà pronunciato più tardi dall'onorevole Floris; ciò però non mi esime dall'esprimere alcune considerazioni su questa legge importantissima che il Consiglio regionale si accinge ad approvare.

Essa arriva in Aula con grande ritardo, dopo numerose sedute che hanno visto la Commissione competente impegnata nelle consultazioni con le associazioni di categoria e con gli operatori e le associazioni di volontariato per cercare di arrivare a un testo unificato che tecnicamente fosse il migliore possibile. Si tratta di una legge che affronta un problema molto delicato e che tenta di andare incontro alle comunità colpite da sciagure o da calamità naturali cercando di innestarsi nel tronco di una legislazione statale preesistente e quindi di tradursi in una normativa regionale capace di coinvolgere tutto il territorio, coordinando i vari momenti di amministrazione degli enti locali, sia nelle Province che nelle Comunità montane e nei Comuni.

Lo spirito della materia ci indirizzava verso un intervento rivolto al territorio e alle popolazioni colpite dai danni (quindi un intervento proprio della protezione civile) nonostante ciò ci siamo tutti impegnati nella ricerca di metodi e sistemi che potessero, più che prevedere l'evento calamitoso, ridurre gli effetti dannosi di esso.

Questa integrazione doveva quindi tener conto delle diverse realtà cercando anche il coinvolgimento di tutti gli enti di decentramento, in modo da aiutare i sardi e concepire e vivere la protezione civile in termini moderni. E a questo andava certamente unito uno sforzo di coordinamento tra norme statali e norme regionali che si stavano elaborando.

In questo spirito l'ente Regione si dovrà sicuramente impegnare nel fronteggiare l'emergenza che può presentare aspetti diversificati il più clas-

sico dei quali è quello degli incendi estivi. Tutti conosciamo la portata e la gravità di questa piaga, e i lutti che essa ha seminato nel popolo sardo; perciò auspichiamo (per ragioni ecologiche e per motivi di sicurezza pubblica) che non debba più verificarsi.

Ma accanto a questo fenomeno (congiuntamente a quello sempre presente, in questi anni, nei dibattiti del Consiglio, delle alluvioni) esistono problemi nuovi, tipici della società moderna, ai quali noi dobbiamo prestare particolare (e anche maggiore) attenzione. Si pensi ai danni irreparabili dell'inquinamento chimico che possono essere provocati da industrie quali quelle presenti in Sardegna, oppure all'ipotesi più vasta, che pur riguardando anche il nostro territorio investe l'intero pianeta, dell'inquinamento nucleare, la cui specificità richiede una maggiore preparazione specifica sia dal punto di vista dell'intervento e della sua organizzazione sia dal punto di vista della preparazione tecnica e medica. Discorso analogo (necessità cioè di preparazione specifica) va fatto per il problema delle nuove epidemie oppure per quello dei nuovi tipi di inquinamento.

Diversi infatti sono i fenomeni che un giorno, in forma simile se non uguale, potrebbero verificarsi anche in Sardegna. Consideriamo l'ultimo inquinamento dell'Adriatico, che ha colpito quel mare semidistruggendolo dal punto di vista ambientale provocando anche gravi conseguenze sull'afflusso turistico; un domani sicuramente potrebbe verificarsi un aumento massiccio di arrivi di villeggianti, e ciò potrebbe creare problemi seri per quanto riguarda lo smaltimento e quindi lo scarico dei rifiuti organici recando così grave danno al nostro territorio.

Sono esempi nuovi, tutti naturalmente ci auguriamo che non si verifichino mai nella nostra Isola, ma una società moderna, attiva e intelligente dal punto di vista politico, deve prepararsi anche agli eventi peggiori ed essere in grado di fronteggiare qualsiasi evenienza. Regione e enti locali non possono rinunciare alle proprie responsabilità ma se le devono caricare preparandosi a fronteggiarle, nel quadro di una collaborazione tra organi centrali statali e organi periferici impostata sulla prevenzione.

Tutto ciò richiede "a monte" una struttura-

zione veramente adeguata, capace di limitare al massimo gli interventi e di renderli sempre più efficaci. Da qui l'esigenza, sentita da tutti i Gruppi politici (tanto è vero che sono state presentate tre proposte di legge) di un nuovo quadro normativo per un espletamento più organico delle opere di soccorso e di ricostruzione, con particolare riguardo al ripristino dell'equilibrio territoriale e del sistema ambientale della nostra Isola.

Ora la protezione civile, come tutti sappiamo, coinvolge più settori, diventa una materia complessa, e più la materia diventa complessa, più deve aumentare la conoscenza e la preparazione in modo che l'intervento possa essere sempre tempestivo e adeguato alla situazione. Si tratta di una materia complessa perché coinvolge tutto l'assetto territoriale e ambientale, l'urbanistica e i lavori pubblici, la sanità e l'assistenza in senso generale. Se avremo la capacità di semplificare questa complessità, sicuramente l'Amministrazione regionale avrà una possibilità in più per poter speditamente intervenire.

Per fare questo però è necessario che tutto il sistema di protezione civile sia messo in grado di formulare ipotesi precise; ciò vuol dire privilegiare l'attività di studio, di ricerca, di progettazione, e in particolar modo la diffusione dell'informazione, così da anticipare l'evento ed evitare la calamità stessa. Io credo che nella nostra Isola esistano già degli istituti capaci di curare questo aspetto, istituti che tutti conosciamo, quelli universitari, tanto è vero che il testo unificato prevede anche questo: istituti scientifici, di ricerca, che raccolgono a monte i dati, elaborandoli, svolgendo così l'attività di prevenzione di cui parlavo poc'anzi.

Tutto ciò chiaramente non esclude, nel caso in cui si verificasse l'evento non voluto, che la Regione debba avere la possibilità, anche immediata, di intervenire. Questa possibilità, giustamente, viene data con la creazione di centri operativi aventi, nel loro operare, carattere di snellezza e di immediatezza soprattutto nella loro attività di assistenza, in senso lato, alle popolazioni colpite.

E' logico che un discorso di questo genere richiede anche una notevole solidarietà sociale, ma questa, allo stesso tempo, è prevista in legge con la presenza operativa e istituzionale del volontariato il cui apporto a tutela dell'incolumità dei

singoli e delle popolazioni deve essere riconosciuto stimolante e considerato parte integrante della legge stessa.

Penso che già con la previsione legislativa di un albo al quale si possono iscrivere le associazioni di volontariato, la materia sia stata regolamentata in maniera tale da permettere un'azione concreta e fattiva di questi soggetti nel nostro territorio. Il contributo previsto nel testo unificato da devolvere alle associazioni dovrebbe poi rafforzare il carattere di volontariato proprio di queste che così potranno entrare a pieno titolo, come figura giuridica istituzionale, nel settore della protezione civile, assecondando una tendenza (quella dell'impegno dei volontari nella protezione civile) che ha avuto inizio con la ristrutturazione operata con legge regionale, delle compagnie barracellari.

Quindi, più tasselli vanno a inserirsi nel discorso generale della protezione civile che deve vedere coinvolta l'intera popolazione sarda a tutti i livelli amministrativi e organizzativi. Ma io penso che questo non sarà sufficiente se, a monte e a valle, la Regione non dispiegherà l'efficienza dovuta inserendosi concretamente nei problemi del territorio tramite il piano pluriennale per la protezione civile. Naturalmente quest'ultimo deve assumere un carattere di generalità coinvolgendo a monte i massimi istituti scientifici e di ricerca in modo da acquisire la maggiore conoscenza possibile delle problematiche geomorfologiche e ambientali. Il quadro così completato permetterà di far conoscere alla popolazione stessa tutto ciò che riguarda la protezione civile e consentirà la crescita nell'ambiente isolano di una coscienza "sarda" in questa materia.

Io ho detto poc'anzi che sarei intervenuto brevemente perché sicuramente dopo di me sarebbe intervenuto il capogruppo della Democrazia Cristiana; ciò non mi impedisce, però, di fare alcune considerazioni: quando la prima commissione ha approvato questo testo unificato il Gruppo della Democrazia Cristiana si è astenuto; durante le numerose sedute, alle quali abbiamo presenziato con spirito di correttezza e di fattiva collaborazione, avevamo detto invece di essere favorevoli all'approvazione. Non vi è contraddizione in ciò: la nostra astensione in sede di Commissione,

era infatti di natura politica, motivata da un fatto politico; dal ritardo, cioè, con cui veniva approvato questo testo unificato ma soprattutto dal trattamento finanziario che gli veniva riservato.

Inizialmente infatti veniva prevista una cifra molto più consistente e il contenuto della legge era stato elaborato in base a quell'importo. In questa azione di taglio finanziario abbiamo pertanto visto una volontà di riduzione dell'importanza della legge stessa e per questo ci siamo posti in posizione critica. Ma questo ci impedisce di dire che è stata una legge da noi voluta alla quale i commissari della Democrazia Cristiana hanno dato il loro contributo.

Riassumendo, quindi, non posso fare a meno di lamentare questo aspetto riduttivo dal punto di vista della disponibilità finanziaria e il grave ritardo con cui questa legge giunge oggi in Aula. Auguriamo peraltro, sia al Consiglio regionale sia alla popolazione sarda intera, che pur avendo contribuito al varo della legge stessa, nessuno si trovi nella necessità di doverla utilizzare.

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare l'onorevole Moi. Ne ha facoltà.

MOI (P.C.I.). Io sento il dovere di intervenire su una legge che reputo importante (nonostante qualcuno sostenga che così non è) se non altro perché la prima Commissione ha lavorato molto serenamente e in modo molto approfondito per oltre un anno ascoltando tutti i soggetti istituzionali interessati (comuni, province e comunità montane), tutte le associazioni del volontariato e risolvendo anche problemi non affrontati da nessuno dei tre progetti di legge (un disegno di legge e due proposte di legge). Io credo, però, che il lavoro della Commissione abbia alla fine condotto all'esame di un testo unificato che in qualche misura crea le premesse per una visione nuova della protezione civile.

Il termine protezione civile, infatti, solitamente evoca immagini di degrado ambientale, tragedie, catastrofi di memoria biblica, insomma pare quasi parlare solo di lutti e di ruine. Io credo che sia doveroso, invece, creare le premesse perché si guardi a questo comparto con atteggiamenti e

comportamenti complessivi non provvisori, sporadici, affannosi (e perciò stesso inefficienti e improduttivi) bensì più sereni, più ponderati, ispirati da una forte e diffusa maturità civile e perciò più produttivi.

E' possibile infatti che si realizzi, a partire da questa legge, un forte coinvolgimento culturale che mentre tenta di sdrammatizzare il termine "protezione civile", crea le basi per un'azione concreta da parte di ogni cittadino. Questo va detto perché io non mi soffermerò sull'impianto della legge - parlerà a nome di tutta la Commissione il relatore onorevole Andrea Pubusa - ma vorrei brevemente accennare alla sostanza del concetto, alla filosofia della legge. Noi abbiamo inteso offrire una visione chiara di tutte le forze e le risorse che possono essere messe in campo in materia di protezione civile, allocando chiaramente risorse e poteri e incontrando in qualche caso parecchie difficoltà.

Non v'è dubbio, infatti, che la materia della protezione civile, intesa come pronto intervento in caso di calamità naturali, rimane di competenza del Ministro della protezione civile, non rientra - stanti le attuali normative nazionali - tra le competenze dirette della Giunta regionale, dell'amministrazione regionale, della Regione tutta. C'è invece *in itinere* una legge quadro che potrebbe ipotizzare un ruolo diverso delle Regioni, ma deve essere ancora approvata.

La Commissione, pertanto, ha inteso, con questo progetto di legge, comunque ipotizzare un ruolo preciso e forte della Regione che però si spiega prevalentemente nel campo del coordinamento e della programmazione mentre la gestione diretta del pronto intervento è stata ipotizzata in capo al soggetto istituzionale più vicino al luogo dove la calamità si verifica. E non vi è dubbio che, se si tratta di una calamità che investe un ambito ristretto, comunale, il soggetto più vicino che deve essere attivato, in primo luogo, volenti o nolenti, è il Comune. Se si tratta invece di ambito sovramunicipale i soggetti attivabili immediatamente sono, oltre i Comuni, le Comunità montane e le Provincie.

Non c'è parso infatti ipotizzabile che la Regione nell'ordinarietà, nella normalità della gestione della protezione civile, dovesse gestire il pronto

intervento, ad eccezione dei casi di calamità che investono tutto l'ambito regionale. E' però vero che fra tutte le emergenze, quelle più gravi che nella storia della nostra Isola ci siamo trovati a fronteggiare sono rappresentate dagli incendi estivi e dalle alluvioni che periodicamente si verificano nelle aree rese più vulnerabili dal degrado dagli incendi e dall'eliminazione di qualsiasi forma di copertura arborea. Pertanto se la siccità produce danni ingentissimi, le piogge producono danni ancor maggiori. Ecco, in questa situazione noi riteniamo che, non dovendo prevedere, per fortuna, possibilità di terremoti, quasi tutte le calamità siano di gran lunga fronteggiabili con una grande opera di prevenzione piuttosto che con un intervento effettuato con l'acqua alla gola.

Questa legge quindi costituisce un tassello, o forse un intervento a monte, che con gli altri interventi varati in questa legislatura, anche se non ancora perfettamente operanti, completa il quadro normativo della materia. Ma quando però saranno espletati i concorsi per l'assunzione del corpo di vigilanza ambientale? Quando saranno approvate dal Consiglio le leggi sui parchi? Quando sarà approvata la legge urbanistica (che disciplinando l'assetto complessivo del territorio e prevedendo i piani paesistici dovrà affrontare un discorso generale di carattere ambientale) e quando sarà approvato il Piano forestale strettamente collegato, a mio avviso, con il problema della protezione civile?

Io ho avuto con l'Assessore parecchie occasioni di incontro e qualche volta di conflittualità essendo stata portavoce delle esigenze e istanze di Comuni come Gairo e Osini, che, esclusa la zona del Sarrabus-Gerrei, sono quelli che hanno avuto più problemi di forte emergenza ambientale. Non vi è dubbio che se noi fossimo in grado, con uno strumento programmatico, di stabilire che la forestazione va fatta, certo coinvolgendo i Comuni perché sono loro che mettono a disposizione i territori, ma va fatta soprattutto per bacini montani, sulla base di una mappa dei rischi, che individui le zone maggiormente esposte al pericolo delle alluvioni, faremmo una forestazione nuova, ecologica ma anche produttiva, compatibile con l'ambiente e realmente ostativa nei confronti di altri possibili disastri.

Detto questo c'è un'altra soddisfazione personale che posso esprimere in questo momento, perché avendo presentato all'inizio della legislatura una proposta di legge sul volontariato che è stata recepita – per la parte che riguarda gli aspetti socio-assistenziali – nella legge di riforma dell'assistenza, trovo ora in questa legge pienamente attuata l'altra parte della proposta di legge sul volontariato, quella del volontariato che interviene sull'ambiente.

Credo che quest'ultimo sia uno degli aspetti più importanti, perché, come già altri prima di me hanno ripetutamente affermato, non si può pensare di fermare gli incendi se non creando una mentalità nuova, diffusa, che coinvolga tutte le scuole, che entri nella mentalità di ciascuno di noi sin da quando si è bambini. Io sono un'insegnante e ho visto tante volte i miei alunni di dodici, tredici anni, man mano che salivano per il monte per andare al pascolo, appiccare il fuoco credendo di non essere visti. Ragazzini per i quali si rendeva necessario, anche in sede scolastica, un intervento di carattere educativo.

Evidentemente c'è una sorta di mentalità che porta al non rispetto dell'ambiente e su questa mentalità, per estirpare tutti i danni che essa può recare, bisogna mettere in campo tutte le risorse possibili. Da questo punto di vista il volontariato, quante più persone coinvolge tanto più crea quella mentalità diffusa che è l'unica che ci può salvare dal dramma degli incendi.

Nonostante infatti la Regione spenda qualche centinaio di miliardi per la campagna antincendi, qualche centinaio di miliardi per ricostituire il manto boschivo, noi andiamo di anno in anno ad un saldo nettamente passivo, con vaste aree che vengono completamente depauperate.

Ecco, per tutti questi motivi noi riteniamo che la legge sulla protezione civile si ponga serenamente e con forte maturità civile di fronte ad un obiettivo di grande educazione, di grande coinvolgimento di massa per creare un nuovo interesse attorno a quella che è l'unica nostra carta, alla fine dei conti, sulla quale possiamo innestare tutto il nostro sviluppo: quella dell'ambiente.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, da qualche parte leggevo che alcune regioni d'Italia legiferano troppo e che il sistema complessivo delle istituzioni con potestà legislativa italiana si differenzia, nel contesto europeo, proprio per questa caratteristica rispetto agli altri sistemi istituzionali con analoga potestà.

Il problema – a parer mio – non è tanto quello della quantità di leggi quanto quello della qualità. In altre circostanze si è detto che probabilmente anche questa Assemblea avrebbe bisogno di un minor numero di leggi, di leggi più corpose, di settore, più qualificate. Credo che quella che stiamo per approvare oggi sia proprio una di quelle leggi, una di quelle leggi che esprime con chiarezza una nuova concezione, una nuova filosofia che attiene non tanto ad aspetti particolari del vivere civile e sociale, quanto ad aspetti generali, che coinvolgono quella coscienza collettiva che qualcuno di noi ha il dovere di rivitalizzare.

Credo che essa in questi anni sia stata messa a dura prova e sia stata anche vivacizzata da eventi traumatici verificatisi nel contesto internazionale, nazionale e in particolare regionale. E' solo una coincidenza, logicamente, se stiamo discutendo questa legge quando il Ministro della protezione civile propone di inviare in Armenia una città prefabbricata per sopperire a quelle gravi, tragiche conseguenze del terremoto. Si tratta di una regione europea lontana geograficamente ma che non può non esserci vicina spiritualmente in questa circostanza.

Del resto l'esperienza dell'Irpinia, ci ricorda che siamo forse tutti soggetti all'inevitabilità del verificarsi di alcune emergenze, di alcune situazioni che vorremmo scongiurare ma che il legislatore deve prevedere. Non ci si può infatti adeguare alla logica di chi, per "esorcizzare" il rischio non stipula una polizza assicurativa contro il rischio stesso, non sottoscrive cioè quell'assicurazione che ormai è riconosciuta come l'unico sistema per lenire le conseguenze dell'evento dannoso. Non è esorcizzando il rischio che lo si elimina o si impedisce il verificarsi dell'evento.

Del resto se ragionassimo in termini matematici, in termini di probabilità, sappiamo che la probabilità che un evento si verifichi è strettamente connessa al numero di volte in cui si sono create le

circostanze che lo rendono fattibile, che lo rendono verificabile, e il numero delle circostanze è enormemente aumentato, e quindi è enormemente aumentata la capacità teorica che l'evento rischioso si verifichi.

Ecco quindi la necessità di una maggiore attenzione verso la creazione di una nuova coscienza della protezione civile che sia presente negli atti normativi, (statuali o regionali) e in primo luogo nella legge che ci accingiamo ad approvare. Stiamo arrivando, probabilmente con qualche ritardo, alla discussione di queste leggi, ma il fatto che ci si arrivi è comunque positivo.

E' positivo per una serie di motivi: innanzitutto perché finalmente si dà certezza legislativa al ruolo della Regione, al ruolo di coordinamento tra intervento statale, intervento regionale e interventi a livelli inferiori quali quelli comunali, delle Comunità montane e delle province. E' positivo inoltre perché sancisce ancora una volta in legge, l'esigenza di coinvolgimento di un aspetto particolare di questa società così variegata che noi vogliamo rappresentare: quello del volontariato. Il volontariato che abbiamo già citato in altre circostanze, nel discutere di altre leggi importanti, il volontariato che riemerge oggi prepotentemente in questa circostanza.

Sappiamo che in Italia ci sono milioni di persone che dichiarano di appartenere a movimenti volontaristici; ebbene, questo modo di vivere (interpretando un proprio spazio di esistenza quotidiano, settimanale o mensile, come impegno per il prossimo) è un elemento che il legislatore non può più trascurare e non deve più disconoscere.

Ecco quindi il riconoscimento del volontariato anche in questa fattispecie: un volontariato che va disciplinato e inquadrato, guardato e utilizzato nel modo più opportuno, secondo una prassi che gli strumenti legislativi tendono a seguire e non diretto o costretto in una camicia di forza.

Credo che sia stato questo l'impianto fondamentale di questa norma, quello di riconoscere sì le funzioni e i livelli di intervento, sia regionale sia inferiori, ma di prevedere anche un potere di intervento della protezione civile più ampio di quello stabilito dalle rigide previsioni normative. Abbiamo già avuto esperienze di comitati (il comitato regionale che è previsto in questa legge e i comitati

che sono previsti dalla legislazione statale) e ci siamo resi conto che in alcune circostanze si è verificato proprio un dualismo che probabilmente non si sarebbe dovuto verificare. Sbaglieremmo se non lo riconoscessimo e non lo citassimo come un elemento che spesso rende o rischia di rendere superfluo l'intervento stesso del volontariato.

Si tratta di un dualismo tra strutture pubbliche e strutture che invece, con spirito e natura volontaristica, pongono in essere, in presenza di circostanze calamitose, gli interventi atti a risolvere immediatamente i problemi e a lenire i disagi. Ebbene, direi che questo elemento è stato in parte recuperato quando si è teso a disciplinare il settore volontaristico individuandone l'ampiezza, individuandone i soggetti in alcune associazioni e ponendo in essere procedure di riconoscimento variabili, con criteri ampliabili o restringibili a seconda delle garanzie che questi movimenti potevano offrire.

Credo che i movimenti volontaristici in genere non rinuncino – come è stato detto – alla loro funzione, non rinuncino alle caratteristiche basilari della loro presenza e del loro impegno, ma non abbiano difficoltà ad accettare un intervento così blandimento disciplinante come quello previsto nell'impianto di questa legge. Credo che la società sarda abbia bisogno di questa legge perché alcuni eventi calamitosi (gli incendi, la siccità) devono essere affrontati necessariamente con immediatezza, con maggiore ampiezza di interventi e con maggiore ampiezza di mezzi.

Quest'ultimo aspetto mi sembra particolarmente importante; spesso infatti si vogliono affrontare problemi di ampiezza così vasta, che riguardano l'intera comunità sarda, dotando gli interventi di mezzi finanziari del tutto insufficienti, come in questa circostanza. Nella proposta di legge del nostro Gruppo si parlava infatti di 10 miliardi quale cifra necessaria per far fronte alle previsioni di questa legge già nel 1987; la dotazione finanziaria prevista oggi è invece, a mio parere, insufficiente, come si evince dalla lettura delle sue destinazioni.

Per esempio sono stati messi a disposizione dei comuni novecento milioni – se ricordo bene – per finanziare i programmi comunali. Facendo un rapido conto si ha una spesa di 562 lire ad abitante;

utilizzando pertanto il parametro (a cui fa spesso ricorso questa Giunta) degli abitanti può affermarsi che la massa dei comuni della Sardegna non saranno certamente in grado, con queste risorse messe a disposizione, di dotarsi di opportuni programmi.

Un altro esempio: quando si destinano 700 milioni quale contributo ad associazioni di volontariato per le spese di assicurazione e di acquisto di attrezzature io non so se si conosca, anche approssimativamente, il numero di quelle che operano in Sardegna, da quelle che operano nel settore degli interventi per gli incendi a quelle che operano in altri settori (pubblica assistenza, AVIS etc.). Vi siete chiesti, infatti, quale sia il costo dei mezzi che servono per la prevenzione e per l'intervento d'urgenza? Davanti a queste cifre veramente ci sentiamo di affermare che stiamo ancora una volta formulando una dichiarazione di principio che tende semplicemente a dire che il fenomeno esiste, che lo si vuole affrontare con strumenti normativi, ma che certamente non lo si vuole combattere concretamente.

L'avvio di questa riforma, che finora è stata attuata solo sul piano dei principi, certamente sul piano pratico sarà rimandata a ben altre circostanze. Mi fa piacere che anche il Presidente della prima Commissione lo riconosca. Evidentemente anche questo sarà uno di quegli argomenti la cui discussione (come è stato detto stamane) sarà rimandata al momento dell'esame della legge finanziaria.

Prescindendo da questo aspetto, comunque, poiché la negatività della valutazione riguarda solo la parte finanziaria e non l'impianto complessivo, ritengo che veramente si stia procedendo anche in Sardegna verso la creazione di quella coscienza comune, di quella nuova attenzione verso questi problemi che da tempo si auspica. E il coinvolgimento degli enti locali minori deve essere considerato, a tal fine, l'elemento prioritario.

Qualche collega poc'anzi citava, tra il serio e il faceto, un'esperienza che io, quale sindaco di una piccolissima comunità, ho fatto qualche anno fa, a Florinas. Si trattava di un'esercitazione quasi unica in Italia (ricordo solo quella fatta dal comune di Prato) che aveva coinvolto tutta la popolazione in una emergenza simulata (con l'ausilio dei vigili del

fuoco, delle forze dell'ordine, delle forze sociali, eccetera): una dispersione di radioattività (causata dalla caduta di un fulmine su un parafulmine) in una scuola.

Manco farlo apposta questo intervento - mi disse poi il comandante dei vigili del fuoco un paio di anni dopo - è stato effettuato pari pari (realmente purtroppo) in una scuola della provincia di Varese. Lo stesso comandante mi riferì che l'esperienza da noi fatta era stata di aiuto per impostare un intervento non nell'arco di molte ore ma nell'arco di qualche ora successiva, perché al Ministero degli interni figurava archiviata questa esercitazione chiamata "Florinas".

Ecco quindi la necessità di dotare le comunità locali minori di mezzi finanziari necessari per la predisposizione di piani per avviare un'opera di sensibilizzazione, per creare una cultura adeguata. Queste cose sono molto importanti. In materia di donazione di sangue, per esempio, credo che questo comune detenga una delle più alte medie sarde: su 500 soggetti abilitati, circa il 30 per cento fa ogni anno una donazione di sangue. Questo perché? Perché la cultura evidentemente è entrata nella comunità! Una cultura della protezione civile credo quindi sia lo strumento migliore di prevenzione, lo sforzo migliore che possiamo fare.

Ritengo che veramente - concludendo - come diceva poc'anzi il collega Deiana, questa legge possa essere interpretata o vissuta anche in chiave scaramantica, ma noi la approviamo proprio nella speranza che non debba essere mai attuata. Questa speranza non deve però esimerci dal approfondire un impegno che deve essere sempre più costante, tanto da parte della Giunta quanto da parte del Consiglio, in modo da non dare alla Sardegna minore capacità di coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Chessa. Ne ha facoltà.

CHESSA (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche chi sismologo non è (e credo che qui non ci sia nessun sismologo) sa, come tutti noi sappiamo, che la Sardegna è terra antica, che la Sardegna è terra assestata che la Sardegna quindi non è soggetta a sismi e a sommovimenti

tellurici di grave entità come invece sono soggette molte altre regioni d'Italia.

Tuttavia ognuno di noi sa che anche la Sardegna, sebbene terra antica, sebbene terra assestata, viene periodicamente – e starei per dire quasi sistematicamente, anno dopo anno, stagione dopo stagione – investita in pieno da altre calamità, non dico gravi quanto i terremoti o i maremoti, *quod Deus avertat*, ma da alluvioni, siccità e soprattutto incendi che sono all'ordine del giorno. I danni e le conseguenze sono enormi, gravissimi per l'agricoltura, per il turismo, per i trasporti, per tutte le attività terziarie connesse.

Era quindi tempo che finalmente si affrontasse e si cercasse anche di risolvere questo secolare problema delle calamità naturali che periodicamente investono in pieno anche la nostra Regione. E non vedo chi possa essere contrario ad un progetto di legge come questo perché ognuno di noi sa quali danni, da Muravera a Santa Maria Coghinas, tutti gli anni provocano ai produttori agricoli e agli allevatori le avversità atmosferiche di ogni genere.

E allora, dal momento che la legislazione nazionale – è la legge numero 996, se ricordo bene, che si occupa in particolare di questo problema – appare assai carente per diversi motivi (la cui elencazione vi risparmio perché li conoscete quanto se non addirittura meglio di me) era necessaria una legge regionale *ad hoc*. La legislazione nazionale, oltre ad essere inadeguata alle esigenze di oggi non prevede (cosa grave, anzi gravissima) alcun coordinamento delle attività di intervento, di fronte alle calamità, fra ente regione ed enti locali che sono, come sappiamo, chiamati in prima linea ad affrontare e risolvere questi gravi problemi.

Quindi, esigenza improcrastinabile è quella di coordinare, di organizzare in modo efficiente gli interventi per fronteggiare le situazioni. Purtroppo, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, situazioni che ci sono sfuggite di mano, situazioni che non siamo stati in grado di fronteggiare ve ne sono diverse nella non più breve storia dell'autonomia regionale, ma ognuno di noi ha però particolarmente presente l'indimenticabile e indimenticato, clamoroso e drammatico episodio di Curruggia nelle immediate vicinanze di Tempio. Episodio che costò la morte di otto e poi di nove

persone (pur essendo molti di essi professionalmente addestrati) proprio per mancanza di coordinamento.

Da una parte comandava l'amministrazione comunale di Tempio che, certo mossa dalle migliori intenzioni, esortava la popolazione ad accorrere sulla collina di Curruggia, non tanto per vedere, come in effetti accadde, intralciando l'opera dei professionisti preposti all'intervento, lo spettacolo dell'incendio (novelli Neroni, molti gioirono allo spettacolo delle fiamme) quanto per portare un modesto aiuto. Dall'altra operavano compartimenti e ispettorati dipartimentali delle foreste, prefettura e pompieri, che davano ordini diametralmente opposti. Questo cosa vuol dire? Mancanza di buona volontà? No, signori, non vuol dire certo mancanza di buona volontà, perché ognuno credeva di operare per il meglio, ma vuol dire mancanza di coordinamento; non c'era nessun coordinamento.

Io che per tante ragioni ho vissuto, come qualcuno di voi, quei giorni tremendi, vorrei certamente che non si verificassero mai più in Sardegna; né a Tempio né altrove. Allora è chiaro che prima di mandare allo sbaraglio nel cuore di una foresta avvolta dalle fiamme (sia essa di pini o di sugheri, di leggi o di querce), anche elementi professionalmente addestrati che non riuscirebbero ad avere ragione dell'incendio, è bene fare opera di prevenzione.

Noi finora per prevenire abbiamo fatto poco, quasi niente. Intervenire dopo, quando, ripeto, le fiamme avvolgono una foresta è opera titanica che porta fatalmente al sacrificio chi interviene. Allora l'opera deve essere quella di prevenire, perché i danni che tutti gli anni gli incendi arrecano alle nostre foreste sono sotto gli occhi di tutti. Siamo arrivati persino ad avere 145 mila ettari di terreno percorsi da incendio, di cui oltre 50 mila costituiti da foreste.

Poi spendiamo ogni anno miliardi, decine di miliardi, inseguendo la vana chimera della ricostituzione dei boschi che, anno per anno, col procedere del tempo, gli incendi distruggono. Questa è la realtà e l'Assessore della difesa dell'ambiente lo sa meglio di me, dispone di cifre più precise di quelle che io posso citare a memoria, che purtroppo, però, se peccano peccano per difetto e non

certo per eccesso.

Al danno economico che interessa il proprietario della foresta, che incide sul portafogli del proprietario della sughereta, si aggiunga quindi il più grave danno ecologico che coinvolge l'intera collettività e di cui le ritardate o mancate precipitazioni atmosferiche, con gli effetti gravi che tutti conosciamo e che stiamo vivendo, sono un allarmante conseguenza. E' da due anni che non piove in Sardegna, come normalmente dovrebbe piovere, anche per assenza di boschi.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANNA

(Segue CHESSA). Abbiamo migliaia di terreni che sono già in uno stadio di predesertificazione proprio per questo. E allora bisogna prevenire; però anche questo non è facile. Sì, una lancia a favore del volontariato siamo disposti a spezzarla tutti, ma non abbiamo il diritto di mandare allo sbaraglio personale che non sia professionalmente addestrato, perché se a Curruggia sono morti brigadieri e marescialli della forestale professionalmente preparati è assai più facile che muoiano i volontari impreparati, armati soltanto di buona volontà. Spegnerne un incendio non è così facile come sembra, e chi ha dimestichezza e frequentazione anche con i nostri pastori sa quanto sia difficile, specie quando muta il vento.

Allora, cari colleghi, non occorre che io spenda molte parole per convincervi perché suppongo che siate tutti favorevoli all'approvazione di questo progetto di legge. Lo si potrà anche emendare però la modifica più rilevante che io mi permetto di suggerire, onorevoli colleghi, è questa: che si cerchi di evitare la speculazione, che si cerchi di evitare che anche sulle sciagure umane si speculi.

Irpinia docet! Ciò che è accaduto in Irpinia e in Campania è su tutte le prime pagine degli organi di informazione di tutta Italia. Non vorremmo che domani si scrivesse altrettanto sulla Sardegna. Perché in Irpinia e in Campania, dove migliaia e migliaia di persone hanno sofferto, dove ancora hanno inciso sulla loro carne le profonde ferite, c'è gente che si è arricchita. Si è creata l'economia della catastrofe, si è creata l'economia e la speculazione del terremoto, non vorremmo che si creasse l'economia e la speculazione degli incendi,

della siccità o delle alluvioni in Sardegna.

Evitiamo il *Sardinia gate* come avremmo dovuto evitare l'*Irpinia gate*, dove da 9.500 miliardi si è arrivati a 65.000 miliardi che non sono mai giunti e non giungeranno mai a destinazione, che non raggiungeranno mai lo scopo per cui furono stanziati.

Qui abbiamo a che fare con pochi miliardi, una manciata esigua, ma se bene amministrata può anche servire a prevenire. Bisogna però esortare gli amministratori locali, i sindaci, a negare – quando occorre – la qualifica di alluvionato, perché in Sardegna, come altrove, la qualifica di alluvionato non si nega a nessuno, come avviene quando un pastore che ha 100 pecore si presenta per avere il contributo con un bollettino che ne attesta 150.

Prima di chiudere il mio breve intervento, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti della Giunta, vorrei ricordare, prima a me stesso e poi a voi, che in Sardegna ormai non abbiamo più di un miliardo di metri cubi di acqua utilizzabile contro i due miliardi circa che sarebbero necessari. Non solo abbiamo i 20.000 ettari della Nurra non irrigati; non solo abbiamo i 40.000 ettari della provincia di Cagliari non irrigati, non solo abbiamo le canalette e gli impianti di irrigazione pronti senza che arrivi l'acqua, ma non abbiamo acqua nei rubinetti per bere a Tempio e a Cagliari e abbiamo soltanto 30, o poco più, bacini montani che erogano una quantità irrisoria di acqua.

E il piano acque dove sta? Il piano acque, del quale si sta parlando da un anno e mezzo circa o da due anni, è ancora di là.

DEIANA (D.C.). E' annegato.

CHESSA (M.S.I.-D.N.). E' annegato forse nella poca acqua, e per annegare un piano sono sufficienti pochi palmi d'acqua. E allora cerchiamo, come il piano acque prevede, di creare altri bacini montani, di portarli se non a 80 almeno a 70, perché non tutto è imputabile al buon Dio, ma qualche cosa è anche facile prevenirla, qualche cosa è anche facile affrontarla e risolverla con un po' di buona volontà.

Io, annunciando il voto favorevole mio e del mio Gruppo, mi permetto di aggiungere questa

raccomandazione: che questo intervento non dia luogo ad un *Sardegna gate* come è accaduto per *l'Iran gate* e *l'Irpinia gate* e che, onorevoli Assessori, questo piano acque finalmente si metta in movimento e possa arrivare a destinazione. Grazie.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (D.C.). Signor Presidente, signori consiglieri, noi eravamo convinti, anche se con la dovuta prudenza, che la nuova casa dell'autonomia, così come è stata battezzata, avrebbe in qualche misura prodotto nuovo entusiasmo e interesse nelle forze politiche, per un confronto serio, fecondo, sui temi fondamentali dello sviluppo, sulle tematiche sociali di più grande importanza. Eravamo convinti che saremmo arrivati a ricercare insieme, in un ritrovato spirito unitario, le soluzioni più idonee per la Sardegna e per i sardi.

Ci auguriamo che questo stentato inizio in questa nuova sede, con la stanchezza che lo contraddistingue, con il disinteresse che è evidente, sia dovuto alle difficoltà e alla necessità di adattamento ai nuovi locali da parte dei consiglieri regionali, dei funzionari e della stampa che sostiene di non essere assolutamente in grado di seguire i lavori e quindi di rendere pubblici i dibattiti di questo Consiglio.

Noi vorremmo che la sede più alta e importante del popolo sardo continuasse ad essere, come lo è stato per tanti anni nel passato, un luogo dove si viene non per fare la conta dei voti, ma per esprimere le proprie valutazioni, dove è indispensabile confrontarsi anche in modo aspro ma leale tra le forze politiche per assolvere al servizio a cui il popolo sardo ci ha chiamati.

I silenzi sistematici di parti politiche, talvolta della stessa Giunta, continui, fanno parte di una strategia politica che noi non condividiamo. Non l'abbiamo condivisa quando eravamo al Governo della regione, non la condividiamo oggi che siamo all'opposizione. Quello che si dice in quest'Aula non può essere considerato, come fanno alcuni, una pura perdita di tempo, peraltro fastidiosa, ma piuttosto un contributo al miglioramento delle nostre leggi, un momento per chiarire le rispettive

posizioni.

Dove se non qui dovrebbe avvenire il confronto e il dibattito tra le forze politiche? Forse se tutti quanti parlassimo molto di più in quest'Aula e molto meno all'esterno avremmo già reso un servizio a tutta la Sardegna.

Noi come parte politica non abbiamo per niente apprezzato quello che è avvenuto durante la seduta di inaugurazione di questa nuova Aula, non lo abbiamo apprezzato perché siamo parte integrante di questo Consiglio, perché siamo la forza di maggioranza relativa, e chi aveva il dovere di inaugurare la sede avrebbe dovuto tener conto di rappresentare in quel momento non questa o quella parte politica, ma l'intera Assemblea regionale, quindi anche la Democrazia Cristiana.

Se ci dovessimo limitare all'approvazione pura e semplice delle leggi, in tutta fretta, anche se — come accade in molte Commissioni — il dibattito non è ancora pervenuto a soluzioni unitarie, anche se non tutti i soggetti chiamati ad esprimersi in merito sono stati posti in grado di formulare compiutamente il proprio giudizio, tanto per dire che la legge "va avanti", renderemmo un cattivo servizio alla Sardegna, lo stesso cattivo servizio che la stessa maggioranza ha avuto più volte modo di denunciare in riferimento ad altre leggi che sono state approvate in passato senza una sufficiente ponderazione.

Il provvedimento oggi all'attenzione di questa Assemblea induce ad alcune riflessioni per la peculiarità degli effetti che dovrà esplicare sul tessuto economico e sociale della Sardegna. E' un provvedimento che, al di là dei contenuti specifici, secondo il pensiero della Democrazia Cristiana — che ritengo abbia dato in questa circostanza un contributo notevole e originale — appare di grande importanza sociale, culturale ed economica.

I problemi che stanno a monte della complessa questione che ruota intorno al concetto di protezione civile, nella sua più vasta e complessa accezione, e gli effetti che è capace di esplicare e che gli sono intimamente connessi, hanno in Sardegna una rilevanza e una dimensione che non è difficile qualificare e quantificare compiutamente, almeno nell'ambito del seppure profondo dibattito che stiamo affrontando. Ciò che diremo, che hanno detto alcuni colleghi che mi hanno preceduto, il

contributo che ciascuno di noi, ogni parte politica presente in quest'Aula ha dato e darà per la formulazione e per l'approvazione di questo provvedimento, concorrerà indubbiamente a dare corpo a strumenti di civiltà e di progresso che in questo settore si sono appalesati di anno in anno sempre più necessari, sempre più urgenti, sempre più improcrastinabili.

Noi, nel corso di questa legislatura relegati nel ruolo improprio di opposizione rispetto ai consensi avuti e alla volontà espressa dal popolo sardo, riteniamo di esserci fatti carico delle esigenze reali della Sardegna, confrontando programmi e progetti al nostro interno e nel rapporto costante con la società civile, per farne poi oggetto di proposta legislativa (come nel caso che stiamo esaminando) rendendo così concreta la nostra disponibilità a risolvere le questioni più urgenti che ancora condizionano lo sviluppo della Sardegna.

Così è stato anche per il problema della protezione civile che ci ha visto impegnati nell'approntare una proposta legislativa che ha riscosso, credo, vasti consensi fra la gente e le forze politiche e sociali. Possiamo pertanto affermare che il provvedimento in discussione, eccetto alcuni punti che riteniamo particolarmente negativi e che ci impegnano a riproporre ad una più obiettiva valutazione di questa Assemblea, possiamo affermare – dicevo – che il testo in esame ha fatto proprie le elaborazioni, le impostazioni e le tematiche contenute nella proposta di legge della Democrazia Cristiana.

La protezione civile non è, come alcuni erroneamente credono, una branca particolare e limitata dell'attività complessiva del governo della natura e del rapporto dell'uomo con essa, relativa a fatti dipendenti da eventi eccezionali ed imprevedibili. E' anche questo un aspetto importante e centrale nel concetto tecnico-organizzativo complessivo, ma è pur sempre solo un aspetto. L'azione dell'uomo deve essere tesa ad approntare gli strumenti per far fronte a tutti i tipi di eventi calamitosi: alcuni veramente imprevedibili – e qui subentra allora la fantasia, la forza, la capacità, la solidarietà dell'uomo per superare le difficoltà e porre rimedio agli sconvolgimenti che la natura genera nel suo divenire – altri, molti altri, invece, prevedibili e governabili, i quali devono essere

affrontati attraverso una strumentazione opportuna e adeguata che l'uomo può e deve darsi all'interno dell'organizzazione complessiva della società e del vivere civile; in questa ottica il supporto di conoscenza e di elaborazioni scientifiche e culturali diventa indispensabile e irrinunciabile. In primo luogo non può rinunciarvi la Sardegna che deve affrontare e risolvere, nell'ambito della protezione civile, problemi che sono connessi principalmente all'attività dell'uomo.

Per questi motivi facciamo rilevare fin d'ora, e vi ritorneremo, che non condividiamo la scelta operata dalla Commissione di eliminare la Commissione regionale prevista nella proposta della Democrazia Cristiana e in quella della Giunta, che doveva fungere da supporto tecnico-scientifico, da raccordo tra il braccio politico operativo e quello della scienza e della tecnologia. Non si può aprioristicamente, se non con questo falso dire del decisionismo o dell'attribuire tutto al potere politico (quasi che il potere politico fosse onniscente) rinunciare all'apporto tecnico-scientifico nell'organizzazione complessiva della protezione civile in Sardegna.

Governare gli eventi, dicevo: la protezione civile allora assurge al ruolo di presidio per la tutela e la salvaguardia del territorio, di soggetto primario di sviluppo e di progresso, di strumento intelligente e versatile al servizio dell'uomo e della natura. Credo che questo sia il concetto principale e preminente, se no non saprei neanche di che cosa stiamo parlando e a che cosa miriamo.

Di per sé la legge che andiamo ad approvare rappresenta però un tassello, questo sì, della problematica complessiva di governo del territorio e dei fenomeni strutturali ad esso in qualche maniera correlati, un tassello che può dare risposte tangibili di rilevanza politica, culturale, sociale ed economica notevole, di portata ampia e proiettata nel futuro; è anche la testimonianza, per quanto ci riguarda, della volontà che ha sempre animato noi di dare concretezza all'azione politica e di governo dei fenomeni che comunque riguardano il nostro vivere civile, il vivere dell'uomo.

Ma se queste considerazioni soddisfano e ripagano in qualche modo l'impegno della D.C. che ha nobilitato, riteniamo, la funzione dell'opposizione attraverso una costante azione politica

di elaborazione e di proposizione delle soluzioni più adeguate ai problemi che riguardano la Sardegna, tuttavia dobbiamo ancora una volta rilevare che sono state finora inadeguate, parziali e contraddittorie le iniziative della Giunta regionale nei riguardi di un'azione organica per il governo del territorio e dell'ambiente.

Non possiamo non rilevare che nonostante le sollecitazioni e le denunce dei partiti, delle forze sociali e culturali e gli impegni più volte sottoscritti e confermati, la Giunta regionale non ha elaborato, né tanto meno ha predisposto le proposte per il piano di assetto del territorio, indispensabile punto di riferimento per ogni azione organica di programmazione e di interventi strutturali finalizzati, tra i quali certamente rientrano come primari anche quelli della protezione civile.

Non si tratta quindi di colmare, come qualcuno ha sostenuto, una lacuna della legislazione regionale o di porre rimedio alla mancanza di forme di coordinamento e di raccordo tra interventi di varia natura e tra competenze ripartite fra vari livelli istituzionali – come intende la legge che stiamo approvando – ma di individuare prioritariamente gli indirizzi e le scelte ai quali ancorare gli strumenti di sviluppo e di crescita civile.

Noi oggi ci accingiamo ad approvare un provvedimento di evidente rilevanza sociale ed economica, uno strumento, appunto, di programmazione e di sviluppo; ci chiediamo però se esso potrà conseguire realmente gli obiettivi che il legislatore pone in assenza del quadro generale di riferimento al quale ho già fatto cenno (il piano di assetto del territorio) e degli altri strumenti legislativi di programmazione non ancora individuati come la legge urbanistica generale, la legge sull'ambiente, la legge sui parchi, i piani paesistici e il programma pluriennale di sviluppo.

La risposta è problematica e per alcuni aspetti, almeno per quanto ci riguarda, completamente negativa, perché dobbiamo registrare se non il fallimento complessivo della Giunta regionale nelle politiche del territorio e dello sviluppo, certamente grandi e gravi ritardi imputabili totalmente a chi ha governato la Regione in questi cinque anni, in maniera – a nostro giudizio – inadeguata, con rapporti conflittuali, senza programmi né progetti, privilegiando (come è avvenuto anche di

recente e come avviene sistematicamente) nelle sfide anche tra organi della stessa Regione e all'interno della stessa Giunta, il culto dell'immagine e della contestazione fine a sé stessa, talché ci troviamo a fine legislatura con un saldo sostanzialmente negativo e senza le basi sulle quali incardinare le prospettive per il futuro.

La Democrazia Cristiana ritiene di avere sufficientemente evidenziato e documentato le inadempienze della Giunta nel corso di questa legislatura; legislatura che ha visto soprattutto, anche qualche giorno fa, regredire la tensione autonomistica sotto il profilo dell'azione del Governo e della traduzione legislativa, soprattutto intorno ai grandi temi dello sviluppo. Noi però riteniamo di aver dato un contributo notevole a risolvere i problemi reali e una disponibilità politica che riconfermiamo, concreta, per affrontare con spirito di unitarietà le questioni delle riforme, delle politiche del territorio e dello sviluppo.

La nostra disponibilità evidentemente non è stata accolta, non verrà accolta, non viene sufficientemente valutata e ce ne siamo sempre rammaricati perché era ed è in gioco il futuro della Sardegna e la credibilità delle istituzioni. Così come ci rammarichiamo oggi di non avere un quadro generale di riferimento delle politiche del territorio e dell'ambiente, senza il quale nessuna pur seria e qualificata iniziativa può conseguire appieno gli obiettivi che noi ci siamo proposti. Ce ne rammarichiamo ma non ce ne facciamo una colpa perché di altri e non della D.C. sono le responsabilità dei ritardi e delle devianze, come diffusamente documentato e denunciato dai partiti, dalle organizzazioni sindacali, dalle forze sociali e dagli operatori economici.

Venendo più concretamente all'esame del provvedimento, sui contenuti del quale altri colleghi sono intervenuti e altri lo faranno nel corso della discussione sugli articoli, non posso esimermi dal rilevare come l'assetto tecnico-giuridico abbia fatto proprie le elaborazioni e le riflessioni politiche e legislative della D.C., a testimonianza del nostro impegno. Quando noi abbiamo presentato questa proposta di legge ci siamo prefissati il duplice obiettivo dell'attivazione delle competenze regionali in materia di protezione civile e dell'individuazione di forme di coordinamento tra gli

interventi dello Stato, della Regione e degli enti locali. E quindi più che a definire gli eventi di interesse della protezione civile, le calamità naturali eccetera, abbiamo mirato ad individuare gli strumenti e gli organi necessari per un esercizio organico ed efficiente dei poteri della Regione.

La nostra proposta di legge privilegiava la politica di prevenzione degli interventi dannosi, mentre sotto questo profilo la proposta di legge della Giunta si muoveva in un'ottica opposta, diversa anche da quella tradizionalmente propria della politica statale, notoriamente ispirata più che a evitare l'insorgere di situazioni (causa diretta e indiretta di eventi calamitosi) ad intervenire dopo mediante un'opera di soccorso e di ricostruzione, spesso caratterizzata da inefficienza, lentezza, disorganicità, come molte volte abbiamo denunciato.

Noi abbiamo inteso privilegiare l'opera di prevenzione degli eventi dannosi, individuando nel collegamento con gli operatori del settore della ricerca scientifica uno dei principali strumenti di tale politica. L'apporto richiesto a questi operatori non è limitato a una semplice consulenza in tema di studio delle ipotesi di rischio e delle relative misure di prevenzione, ma dovevano essere e sono chiamati a svolgere un ruolo importante nella politica attiva di protezione civile proprio mediante l'inserimento nella Commissione regionale per la protezione civile, cui erano e sono demandate funzioni di controllo, consultive e propulsive in tutta la materia.

Noi ci proponevamo di promuovere un'opera di sensibilizzazione e di informazione del cittadino sui principali problemi della protezione civile, e sotto questo profilo era e rimane nostra profonda convinzione che una corretta informazione sull'argomento non solo sia essenziale per ridurre l'incidenza degli eventi dannosi, ma favorisca un'efficace forma di controllo da parte dell'opinione pubblica sulla coerenza della politica regionale in tema di urbanistica, ambiente, industria, eccetera, con gli obiettivi della protezione civile e con la tutela del diritto alla salute.

Abbiamo voluto disciplinare con la nostra proposta di legge il fenomeno del volontariato — perché ne abbiamo riconosciuto e ne riconosciamo il valore morale e sociale — promuovendo in-

terventi per la preparazione professionale e per l'addestramento e prevedendo forme di contribuzione a favore delle associazioni iscritte, in costanza di certi requisiti, agli appositi albi regionali e provinciali. L'opportunità di regolamentare il volontariato deriva sia dalla necessità di assicurare la sua effettiva utilità all'atto del verificarsi dell'evento dannoso, sia dall'esigenza di evitare che la mancanza di una rigorosa distinzione tra associazioni operanti senza fini di lucro e associazioni che, viceversa, lo perseguono, possa portare allo snaturamento di un fenomeno sociale di così alta eticità.

Noi ci siamo proposti l'utilizzo delle tecniche più avanzate che dovranno essere, Assessore, riviste anche in sede di discussione del piano per gli incendi perché hanno attinenza anche con gli interventi che dovranno essere predisposti in quell'occasione.

Mi riferisco, in particolare, all'acquisizione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati più rilevanti in ordine alle ipotesi di rischio, al fine di garantire un'efficienza massima sia in fase di prevenzione sia in fase di emergenza e soccorso, consapevoli come siamo delle implicazioni finanziarie e organizzative a cui questa realizzazione può dare luogo perché prevede l'utilizzazione di strutture che non esistono in capo alla Regione e alle quali si dovrà sopperire forse anche tramite la conclusione di convenzioni.

Prevedevamo, anche, il coinvolgimento totale degli enti locali in tutte le fasi in cui si articola la politica regionale in materia di protezione civile, ma soprattutto questa proposta si caratterizza per la voluta semplicità dei procedimenti relativi all'atto di programmazione, alla concessione dei contributi alle associazioni di volontariato, alle convenzioni con gli enti di ricerca, nonché per la snellezza delle strutture preposte alla protezione civile, ottenute accentrando le funzioni in seno alla Giunta, creando un servizio regionale per le funzioni ordinarie e una rete di centri operativi regionali, provinciali e comunali per le situazioni d'emergenza.

Credo che, tutto sommato, il testo esitato dalla Commissione abbia colto molta di questa elaborazione proponendo uno dei provvedimenti di più ampio respiro (e sono stati rari) esaminati in questa legislatura. Così come per il diritto allo studio, per l'assistenza sociale, per gli atti di pro-

grammazione economica, per l'uso e l'assetto del territorio, anche in questa occasione le forze della maggioranza hanno mutuato largamente le proprie scelte (come è successo per tante altre leggi di cui magari altri si sono attribuiti la paternità) dalle proposte della Democrazia Cristiana, dalle sue soluzioni giuridico-formali, dalle sue impostazioni concettuali, dal patrimonio di esperienze che essa ha sempre posto al servizio della crescita complessiva della nostra Isola.

Anche solo sulla base di una prima lettura è agevole constatare che il testo predisposto dalla prima Commissione segue le linee direttrici della proposta della Democrazia Cristiana adottando proprio quelle meditate e volute soluzioni tecniche che valgono a distaccare il progetto di legge dalla normativa delle altre Regioni in materia di protezione civile. Ciò vale, credo, in particolare almeno per due aspetti fondamentali: la voluta mancanza di definizioni analitiche delle ipotesi di calamità e l'analoga mancata precisazione degli interventi di protezione civile che si rendono necessari alla luce dei caratteri di contingibilità e di urgenza tipici dei relativi provvedimenti.

Questi caratteri hanno sconsigliato e sconsigliano l'adozione di tipizzazioni normative rigide che potrebbero risultare inadeguate rispetto alla concreta situazione di danno e di pericolo e ai comportamenti necessari per farvi fronte. La scelta di fare della protezione civile l'oggetto di un'azione pubblica non già straordinaria ed eventuale bensì ordinaria e permanente, imperniata su attività di prevenzione, informazione ed educazione costantemente aggiornate e verificate: la predisposizione accurata di moduli di coordinamento tra Regione ed enti locali in tutte le attività di protezione civile tanto in fase di programmazione quanto in fase di attuazione degli interventi (rimediando così ad una delle più grosse lacune di tutta la legislazione statale in materia); l'utilizzo accorto delle risorse umane non più lasciate a sé stesse bensì regolamentate, inserite organicamente nelle strutture operative, formate professionalmente e tecnicamente attrezzate. Tutti questi principi sono largamente ripresi dal testo della prima Commissione che tuttavia, lo ripeto, pecca di incoerenza all'atto di tradurre sul piano organizzativo le scelte che ha effettuato a livello concettuale.

La mancata istituzione sia della Commissione regionale per la protezione civile sia dell'omonimo servizio della amministrazione regionale, proposto non solo dalla Democrazia Cristiana ma anche dalla Giunta, rischia infatti di rendere concretamente inoperanti i principi su indicati. Perché non dirlo? La Commissione regionale doveva essere d'altra parte marcatamente caratterizzata — penso che nessuno possa contestare questo dato — da una composizione interamente tecnica e aveva nella nostra ottica il delicato compito di fungere da punto di raccordo e di coordinamento tra l'amministrazione regionale e le sedi istituzionali della ricerca scientifica, consentendo alla prima il razionale e pronto utilizzo delle risorse offerte da queste ultime.

In un settore come quello della protezione civile, che più di altri vede la propria funzionalità dipendere dal progresso tecnologico, non individuare sedi istituzionali di raccordo tra scelte politico-amministrative e ricerca scientifica è indubbiamente una decisione miope, propria di un governo della incolumità pubblica sconsiderato ed empirico, astratto come lo sono molte leggi che noi approviamo, forse belle sul piano giuridico, forse anche avanzate, ma che poi non hanno l'afflato umano e il sostegno reale per un'operatività certa.

Ancor più grave appare la mancata istituzione del Servizio, in quanto rende completamente inattuabile la scelta di fare delle attività di prevenzione il fulcro di tutta la protezione civile. E' improbabile, infatti, non ci vuole grande intelligenza né giuridica né politica per capirlo, che un unico Assessorato, nemmeno dotato di un'apposito servizio, possa svolgere con efficienza una attività così complessa che richiede non solo una costante opera di acquisizione, valutazione e aggiornamento di dati ma anche la continua collaborazione di disparati centri di competenza: Assessorati regionali (sanità, industria, ambiente, urbanistica, pubblica istruzione) unità sanitarie locali, province, comuni, prefetture, soltanto per citarne alcuni.

Io mi auguro che da questo dibattito e da questo confronto i partiti escano più uniti nell'intento di superare questi limiti e di individuare soluzioni più rispondenti all'obiettivo che ci siamo proposti e che concettualmente è stato accettato da tutte le forze politiche. Da parte nostra vi sarà

come sempre la più ampia disponibilità a migliorare, se la maggioranza lo richiede, il testo del provvedimento che stiamo dibattendo, anche perché gli aggiustamenti necessari ricalcano il nostro progetto, che non è legato ad esigenze di partito ma che noi abbiamo predisposto con esclusivo riguardo agli interessi generali della Sardegna.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Catte. Ne ha facoltà.

CATTE (P.R.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola per esprimere innanzitutto la soddisfazione del nostro Gruppo per il fatto che questa iniziativa è finalmente approdata in quest'Aula.

Noi fin dall'inizio della legislatura abbiamo presentato una proposta di legge relativa alla protezione civile; proposta di legge che peraltro ricalcava una precedente proposta presentata nella ottava legislatura. Esprimiamo soddisfazione perché questo provvedimento arriva in Consiglio pur ricordando che anche in questo caso non sono mancati i ritardi. Sembra un destino, ma ogni volta che, per iniziativa consiliare, vengono proposte questioni attinenti la tutela del territorio, la difesa dell'ambiente, ad esse si contrappongono motivi o fatti che comunque implicano, come conseguenza, notevoli ritardi nella discussione e nella rapida approvazione di questi provvedimenti.

E' il caso, per esempio, della legge istitutiva del corpo forestale per la quale la Commissione ha aspettato fin troppo che la Giunta presentasse una propria proposta; mi riferisco anche alla proposta di legge relativa all'istituzione del servizio del suolo, che è all'ordine del giorno da mesi e che per portarla in Aula abbiamo dovuto ripetutamente ricorrere agli strumenti straordinari previsti dal nostro regolamento per la discussione di proposte di legge.

Ricordo queste tre iniziative che il nostro Gruppo ha presentato (la terza è quella oggi in esame) altri Gruppi hanno presentato proposte analoghe - soprattutto in un momento come questo in cui taluni partiti cercano in ogni modo di caratterizzarsi come grandi tutori dell'ambiente, come ecologisti - poi nei fatti però i risultati sono quelli che ricordavo.

In materia di ambiente siamo sempre arrivati in ritardo. Sulla stessa legge urbanistica, che pure è uno strumento che attiene al controllo e al governo del territorio, è scoppiata una polemica che tende ad attribuire a taluno ritardi e ad altri il monopolio della volontà politica di tutela del territorio. Siccome questa polemica ci ha riguardato, noi anticipiamo in quest'Aula che faremo di tutto perché una legge sulla disciplina urbanistica arrivi in Aula al più presto possibile e sfidiamo chi, in modo molto maldestro, ha tentato di scaricare su altri veri o presunti ritardi.

Comunque dicevo, esprimevo soddisfazione perché l'Aula si è occupata di protezione civile. Devo però dire che noi attribuiamo a questo strumento il significato che esso ha. Noi abbiamo presentato una proposta di legge con la consapevolezza che essa da sola non sarebbe stata in grado di esaurire tutte le esigenze che la protezione civile, cioè un servizio che in tutto il mondo moderno diventa prioritario, implica. Noi abbiamo presentato una proposta di legge che, tenendo conto dell'esperienza che la Regione ha acquisito in tanti anni - esperienza che non va mai dimenticata e non va neppure sottovalutata - la razionalizzasse, tenendo conto delle manchevolezze e delle insufficienze che chi è stato costretto ad operare in quel settore ha riscontrato.

Questo infatti è uno strumento parziale; e questa non è né una critica né un motivo di valutazione menché oggettiva. La protezione civile è un argomento molto vasto, che si incardina soprattutto sulla prevenzione. C'è in questo testo della Commissione, che poi è il risultato dell'apporto di tutte le proposte di legge che nel tempo si sono succedute, una parte che attiene alla prevenzione. Ma accanto alla prevenzione attiva, perché mi pare solo di questo si parli, esiste anche una prevenzione passiva. Qualche collega ha ricordato che i problemi che riguardano noi sono in particolare costituiti dagli incendi e dalle alluvioni; sostanzialmente sono stati finora i problemi più drammatici.

Non abbiamo grandi complessi industriali a rischio, siamo una Regione geologicamente assestata, come diceva l'onorevole Chessa, per cui sotto questo profilo abbiamo problemi diversi rispetto alle altre Regioni d'Italia, però abbiamo

problemi che, come quello degli incendi, si ripropongono nella nostra Regione in modo sistematico. Io ritengo che dovremmo in sostanza abituarci a convivere con questo fenomeno. Ma convivere con il fenomeno degli incendi significa far riferimento soprattutto alla prevenzione passiva.

Io dicevo prima che questo strumento non può che essere limitato, perché in sostanza organizza un apparato, predispone una direzione di quest'apparato, individua organi che in presenza o in occasione del verificarsi di particolari fenomeni devono assumere decisioni. Però credo che il concetto fondamentale che avrebbe dovuto ispirarci - ovviamente parlo sempre in termini programmatici - sia la necessità, per tutto il nostro territorio, di essere organizzato alla luce della peculiarità dei fenomeni che vi si verificano. Questo vuol dire molto di più di quello che c'è scritto in un provvedimento di questo genere, che per il suo verso va bene, anche se vedremo, in sede di discussione degli articoli qualcosa va cambiata, va migliorata.

Noi dobbiamo riuscire a stabilire, almeno in termini programmatici, che la previsione normativa di ogni intervento nel territorio sia accompagnata dalla previsione di strutture con funzione preventiva. Voglio dire, cioè, che quando noi operiamo, per esempio, una bonifica in agricoltura o realizziamo un grande comprensorio agro-pastorale (opere che, come è noto, comportano spesso una spesa di decine di miliardi) dovremmo programmaticamente pretendere che contemporaneamente si riservi una quota di queste risorse alla creazione nel territorio di presidi contro le calamità di origini naturali o umane.

Nessuno ci impedisce che il 5 per cento, ad esempio, di ogni intervento in materia di agricoltura debba essere obbligatoriamente destinato a dotare il territorio di strutture passive contro le calamità. Qualcuno parlava di sugherete, io ho visto come bruciano le sugherete: 200, 300, 400 ettari di bosco senza uno stradello, senza un punto di attingimento d'acqua, senza una striscia para-fuoco; e potrei continuare. Sono tutte strutture che all'occorrenza facilitano il compito di chi deve intervenire. L'intervento serve a limitare i danni, ma è molto oneroso e spesso poco efficace.

In Sardegna è tutto più difficile, basti pensare

che è una Regione dove si mitizza molto l'intervento dall'alto nonostante l'assenza di foreste pianeggianti; ogni intervento è pertanto molto approssimativo, onerosissimo e spesso risolve ben poco anche se psicologicamente è molto atteso.

Questo vale anche per i lavori pubblici. Spesso noi disponiamo di reti idriche localizzate in punti strategici rispetto all'area da difendere. Nessuno ci impedisce, come ha fatto qualche altra Regione, credo il Trentino o il Friuli, di organizzare queste reti di distribuzione in funzione anti incendio per poterle all'occorrenza utilizzare. Anche qui non si tratta di grandi risorse in più da spendere; probabilmente basta costruire, dopo un intervallo di rete, dei punti in cui all'occorrenza l'acqua può essere prelevata.

Questo ovviamente vale anche in materia di urbanistica. La salvaguardia dei centri abitati, l'evitare il degrado, certamente è un intervento che rafforza il territorio.

Dicevo, nel territorio questi fenomeni esistono, pertanto una norma (che, ripeto, non può che essere programmatica) che preveda vincoli agli interventi, in modo che questi tengano conto della difesa del territorio, sarebbe più che opportuna. Per il resto io ho una certa esperienza di queste cose e non mi lamento dell'efficienza del nostro apparato regionale che, pur operando in mezzo a mille difficoltà, si è affinato riuscendo a realizzare, tutto sommato, quasi sempre un certo coordinamento.

Un altro dei problemi importanti è quello di individuare più soggetti che possono concorrere alla protezione civile, precisando le responsabilità e i ruoli, evitando, come spesso succede, che si giochi a scaricabarile.

Qui è stata ricordata la tragedia di Currugia; io non voglio ricordare le ragioni di questi fenomeni, mi limiterò a dire che la disgrazia avvenne in un'area dove, probabilmente, secondo una precisa divisione delle responsabilità, le guardie forestali della Regione non ci sarebbero dovute essere. La tragedia non è avvenuta in un bosco, è avvenuta in una collina spoglia, è avvenuta quasi dentro il centro abitato e il compito di occuparsi dei centri abitati è dei vigili del fuoco, mentre in quella circostanza nessuno vigile del fuoco era presente.

Le nostre guardie, che avevano una grandissima esperienza, sono morte in quell'incendio, ma io non so se per causa dell'incendio o a causa dei miasmi provocati dalla combustione di certi immondezzai che purtroppo insistono in tanti nostri centri. Nessuno era bruciato, certamente c'era qualcuno soffocato, e quando uno perde la testa perché intossicato è difficile che reagisca; da una bruciatura si può scappare, ma quando il controllo psichico viene meno c'è poco da fare.

Ecco perché, ripeto, la responsabilità tra i vari organismi andrebbe chiaramente precisata. Quindi, dicevo, strumento necessariamente limitato, che va completato con tutti gli altri provvedimenti che concorrono insieme a questo a realizzare un sistema pieno di protezione civile. Ho già detto che non mi attarderò ad esaminare le singole questioni che sono contenute nella proposta di legge della Commissione, lo farò nel corso della discussione degli articoli, però mi premeva sottolineare (e l'ho fatto) che prevenzione vuol dire soprattutto prevenzione passiva. La prevenzione attiva è pure indispensabile, però implica il controllo umano del territorio.

Spero che questo corpo forestale finalmente veda la luce; anche qui dubito molto che i risultati siano pari alle aspettative di poter mettere a disposizione della Regione uno strumento di governo del territorio. Spesso noi parliamo di parchi, parliamo di riserve, parliamo di caccia, parliamo di boschi, ma senza strumenti idonei queste politiche difficilmente sono perseguibili. Io dubito molto che, se molte guardie forestali entreranno in servizio a 35 anni, noi avremmo realizzato uno strumento serio. E' molto difficile mandare a spegnere gli incendi persone che entrano in servizio a trentacinque quarant'anni.

Questo, cari colleghi, è stato un regalo della Commissione. Nella mia proposta di legge il termine massimo era di 26 anni, senza eccezione alcuna, e fu portato a 30 anni con i benefici di legge. Noi rischiamo di avere guardie forestali che cominciano il servizio a quarant'anni e veramente non so che opinione possa farsi su di noi chi ci osserva. Noi rischiamo di avere un corpo forestale di laureati e di quarantenni. E' difficile pensare che un quarantenne possa stare poi vent'anni, come sarebbe opportuno, in campagna in una casermet-

ta. Noi abbiamo fatto anche questo; chi l'ha fatto se ne assumerà tutte le responsabilità.

Io ho concluso facendo questo rilievo e richiamando ancora una volta l'esigenza che il Consiglio (in questa tornata o comunque la settimana entrante) integri questi provvedimenti con la discussione di un altro progetto di legge che ritengo fondamentale: l'istituzione del servizio regionale del suolo. Qualche collega opportunamente parlava di controllo, di informazione, di disponibilità di dati che vanno analizzati, letti, commentati e che sono quelli che poi consentono di prendere le decisioni razionali.

Diamoci questi strumenti, non sono baracconi, sono strumenti molto agili, molto semplici, e ricordiamoci soprattutto che forse in questa sede è opportuno inserire nel testo della Commissione una norma programmatica che tenga conto del fatto, allorché si interviene in agricoltura, in materia di lavori pubblici e in materia di urbanistica della ormai chiara sistematicità di certi fenomeni calamitosi.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione su questa legge e gli ampi riconoscimenti che sono stati espressi da tutti gli intervenuti, comprese le forze di opposizione che hanno esternato ampio consenso e hanno manifestato la loro volontà di concorrere con il voto favorevole all'approvazione di questo testo unificato, mi esimono evidentemente dal soffermarmi in modo diffuso sul contenuto del provvedimento medesimo.

Il riconoscimento che è venuto credo premi il lavoro che la Commissione ha svolto, un lavoro abbastanza meticoloso, abbastanza lungo, un lavoro che ha visto coinvolti non solo tutti i membri della Commissione ma anche gran parte delle rappresentanze e delle associazioni di enti locali, delle associazioni e dei soggetti del volontariato, delle stesse organizzazioni sindacali.

Quindi è stata un'istruttoria estremamente ampia ed approfondita, necessaria data l'evidente rilevanza e delicatezza del provvedimento e la

consapevolezza che la Commissione in tutte le sue componenti ha avuto, che una legge di questo genere o si attaglia perfettamente alla realtà a cui intende rivolgersi, oppure è una legge destinata, come tante volte succede, a restare pura declamazione.

La complessità era inoltre determinata dal fatto che esistevano tre progetti di legge, quello della Giunta, quello della Democrazia Cristiana e quello del P.R.I., tutti in taluni punti si ispiravano a principi identici, in altri divergevano; molte volte comunque nell'articolazione concreta, pur ispirandosi a principi simili adottavano delle soluzioni diverse.

Quindi è chiaro che la Commissione si è trovata di fronte alla necessità di scegliere tra diverse alternative e molto spesso questa scelta si è sviluppata nel senso di individuare delle soluzioni con elementi di novità rispetto a quanto già espresso nelle proposte di legge.

La complessità del lavoro è stata poi ancora aggravata dalla materia (la protezione civile) che non si configura - tutti lo hanno riconosciuto - come unitaria. Si tratta di un insieme di materie diverse, fra l'altro alcune di competenza regionale, altre invece riservate alla competenza statale, altre ancora riservate dalla legge comunale e provinciale alla competenza e alla autonomia dei comuni e delle province.

Quindi un campo di intervento estremamente complesso in cui si è dovuto lavorare con molta cautela anche per evitare il pericolo, sempre presente in questi casi, di un rinvio della legge da parte del Governo per l'invasione, appunto, della sfera di competenza legislativa dello Stato.

Noi abbiamo quindi tentato di impostare questa legge su alcune idee forza che io in questa sede mi limiterò soltanto a richiamare. Anzitutto abbiamo cercato di enucleare, nell'ambito della complessità delle materie che si richiamano alla protezione civile, un ruolo forte della Regione, senza però per questo eliminare la solidarietà e la competenza dello Stato che, soprattutto nelle circostanze più gravi (l'esperienza ce lo insegna) deve esserci e deve essere estremamente forte.

Quindi come enucleare questa posizione forte della Regione in presenza di competenze statali in materia? Noi abbiamo ritenuto che questo ruolo

forte la Regione lo possa giocare soprattutto apprestando un sistema conoscitivo e quindi un sistema di intervento che la faccia diventare il soggetto in possesso dei maggiori elementi conoscitivi, il più capace ad intervenire con tempestività, riuscendo in tempi brevissimi ad avere un quadro completo della situazione, e ad intervenire nel modo più appropriato. Addirittura anche l'intervento dello Stato, una volta che questa legge andrà a pieno regime, dovrà, a nostro avviso, necessariamente passare attraverso la Regione sarda.

Solo la Regione, in base a questo sistema, sarà infatti veramente in grado di poter coordinare gli interventi, considerata la sua funzione di organo che acquisisce gli elementi conoscitivi, che forma le competenze, che predispone gli studi e i piani, che raccoglie i dati ai fini, appunto, di prevenzione e di soccorso.

Altra idea forza contenuta in questa proposta di legge è l'esaltazione del ruolo delle province e dei comuni. Il collega Tamponi ricordava prima quanto questo sia un elemento essenziale. Noi riteniamo - e crediamo che l'esperienza tragica non solo nazionale ce lo abbia insegnato - che l'autorità che si trova per prima sul campo, allorché è necessario l'intervento della protezione civile, sono i sindaci, che diventano elemento essenziale di intervento, di coordinamento delle forze, di orientamento delle popolazioni.

Noi abbiamo assunto questo come uno degli elementi centrali del progetto di legge e abbiamo quindi previsto non solo questo ruolo centrale dei comuni, e per altro verso delle province, ma ci siamo soprattutto adoperati perché questo ruolo non sia soltanto declamato nel progetto di legge, ma possa diventare sostanziale attraverso una serie di interventi che consentano a tutti i comuni di dotarsi delle strutture minime per poter svolgere questi loro compiti di prevenzione, di ricognizione del territorio, di ricognizione dei propri mezzi e delle proprie forze che la legge stessa prevede.

Abbiamo ancora individuato nel piano regionale lo strumento base per l'acquisizione delle conoscenze e la programmazione degli interventi. Quando questa legge avrà completa applicazione ci sarà una conoscenza perfetta del territorio; i dati che verranno raccolti prima a livello provinciale e poi a livello regionale, consentiranno una visione

dettagliata non solo del territorio regionale ma anche delle forze e delle competenze disponibili a intervenire in qualsiasi parte di esso; questo faciliterà gli interventi regionali che sono soprattutto attinenti alla cognizione, alla informazione, alla qualificazione, ma sono anche interventi di soccorso.

Prevediamo un'organizzazione regionale che faccia dell'Assessorato dell'ambiente l'autorità massima in ambito regionale, in questa materia; un'autorità certa a cui tutte le forze sia istituzionali, sia pubbliche, sia del volontariato, possano rivolgersi. Una richiesta pressante delle associazioni del volontariato è stata proprio questa: avere un quadro preciso delle autorità a cui rivolgersi per il coordinamento.

Succede spesso, infatti in occasione di catastrofi, che il volontario che si reca per svolgere la propria attività, praticamente non abbia punti di riferimento, non sappia cosa fare e invece di portare un aiuto alle popolazioni, finisca per essere elemento di confusione. La cosa più pericolosa quando avvengono questi fatti è la confusione che si crea, poiché l'insieme delle forze, volontarie e non volontarie, non hanno una autorità precisa che le coordini e le diriga. La parte sul volontariato comunque è stata predisposta sulla base di una larga consultazione delle associazioni del volontariato che ci hanno fornito delle indicazioni precise che la legge ha recepito puntualmente.

Vorrei, prima di concludere, dare due risposte, una all'onorevole Floris, l'altra all'onorevole Catte. All'onorevole Floris vorrei innanzitutto dire che questa legge dimostra – e credo non solo questa legge – che quando vi è tra le forze politiche una progettualità che si manifesta in termini positivi non vi è alcuna pregiudiziale da parte di nessuno ad accoglierla nel modo più ampio e disinteressato; quindi direi che semmai questa legge, come del resto quella che abbiamo approvato stamattina, dimostra il contrario di quanto egli affermava in premessa, lamentando una chiusura nei confronti dell'opposizione.

Direi che, invece, questa legge, come egli stesso ha riconosciuto, manifesta esattamente il contrario, e cioè che allorquando l'opposizione si presenta in termini fortemente propositivi, le sue proposte non solo vengono valutate positivamente

ma vengono accolte e vengono trasfuse nei testi di legge come è avvenuto in questo caso.

Per quanto riguarda la Commissione o Consulta, egli ne lamenta la soppressione; in effetti la nostra Commissione si è orientata verso la soppressione di queste commissioni consultive, perché nei fatti non costituiscono gli organi di raccordo continuo che l'onorevole Floris indicava. Queste commissioni non si riuniscono più o meno mai perdendo così le loro qualità di organi di coordinamento, e finiscono addirittura per divenire un intralcio, allorquando, prima di decidere, le autorità devono obbligatoriamente chiedere il loro parere.

Noi abbiamo invece previsto – la legge lo consente e siamo del tutto d'accordo – che l'autorità preposta a questi compiti possa, a seconda delle circostanze concrete, avvalersi delle professionalità specifiche che in quel momento servono per risolvere un determinato problema o i problemi che si pongono. Quindi ci siamo mossi in una linea volta a privilegiare l'agilità, la rapidità, la speditezza dell'azione perché riteniamo che nessuna materia più della protezione civile richieda questa tempestività nell'intervento.

Queste commissioni tendono infatti a dare gratificazioni a qualche personaggio ma alla fine sono organi che creano più intralci che vantaggi; le leggi dalle quali abbiamo eliminato questi rituali organi in effetti funzionano meglio.

Per quanto riguarda il Servizio rispondo contestualmente all'onorevole Floris e all'onorevole Catte: il Servizio non deve essere istituito in legge; il Servizio deve essere istituito con atto amministrativo. Esiste una disciplina regionale a cui la Commissione ha sempre cercato di ancorarsi in modo rigido, in forza della quale il Servizio deve essere istituito con atto dell'amministrazione, la legge deve soltanto prevedere il numero dei servizi. Sarebbe del tutto sbagliato istituire con legge servizi di serie "A" – lo abbiamo più volte detto in Commissione – e servizi di serie "B" con atto amministrativo, come vuole invece la regola, perché creeremmo una rigidità in quella funzione di autoorganizzazione che la nostra legislazione – ma del resto è un principio generale – riconosce all'amministrazione stessa. Pertanto, la nostra legge consente alla Giunta di costituire il Servizio ove

questo servizio si ritenga necessario, e noi siamo convinti che lo sia.

Sulla legge istitutiva del servizio del suolo, all'onorevole Catte voglio rispondere che, a parte le difficoltà che abbiamo incontrato, per il diniego dei proponenti di unificare le due proposte di legge, l'istituzione di un servizio come quello del suolo non richiede una legge. L'istituzione di un servizio come il servizio del suolo, quale è previsto nella proposta dell'onorevole Catte, può essere prevista con atto dell'amministrazione. D'altra parte si tratta di una proposta di legge che non disciplina la funzione della tutela del suolo – io questo lo voglio rimarcare – ma prevede esclusivamente l'istituzione di un servizio.

Non vedo perché dobbiamo scomodare il Consiglio violando una norma generale di grande importanza della Regione per istituire un servizio che può essere istituito con semplice atto amministrativo. Quindi, anche qui non credo che ci sia stata da parte della Commissione nessuna omissione ma soltanto la riaffermazione di un principio che abbiamo più volte affermato, principio che del resto discende dalla legislazione regionale.

Concludendo voglio esprimere, come Presidente della Commissione, la soddisfazione a tutte le forze politiche per il contributo fattivo e propositivo offerto nell'apprestamento di questa proposta di legge; questo conferma anche una convinzione che in me è abbastanza radicata, cioè che quando si vogliono fare le cose bene, si è animati da questa volontà, i contributi unitari alla fine vengono sempre positivamente accolti e vengono a trasformarsi in modo positivo nelle proposte di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I), Assessore della difesa dell'ambiente. Onorevoli colleghi, la discussione in Aula dei progetti di legge che oggi ci accingiamo ad approvare, ahimé con un po' di ritardo rispetto alle necessità che quotidianamente dobbiamo affrontare in tema di protezione civile, ha per noi un'importanza notevole, perché anche se questi

progetti non costituiscono l'*optimum* si tratta di qualcosa che sicuramente ci facilita nel compito di ogni giorno.

Voglio fare una premessa che è nota a tutti i consiglieri, e cioè che la protezione civile è una competenza dello Stato, regolata dalla "996", che aveva ed ha avuto sempre una caratteristica, quella di contenere norme prevalentemente legate all'intervento successivo alle calamità. Da diversi anni pertanto il legislatore nazionale ha cominciato a meditare di presentare una serie di provvedimenti di legge supportati anche da dibattiti pubblici, non ultimo il convegno, promosso due anni fa dall'onorevole Zamberletti a Foligno, per un confronto con tutte le regioni sulla legge per la protezione civile. Uno dei nodi principali era proprio quello, infatti, di raccordare le competenze statali con le competenze regionali, ferme restando le prerogative di ognuna di queste istituzioni.

La "filosofia" è quindi quella di accompagnare le normative di pronto intervento, occasionali, raccordando la legislazione vigente nei diversi settori – cosa non facile se si considera la complessità della legislazione nazionale dovuta alla previsione di una più vasta tipologia di eventi – con una normativa centrata prevalentemente sulla prevenzione e soprattutto sulla previsione, perché in fondo anche la prevenzione resta una parola abbastanza vuota se non è corredata da un sistema conoscitivo adeguato.

Su questa linea si è mossa la Giunta regionale; il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale aveva ed ha come caratteristica innovativa quella di coinvolgere l'ente territoriale (dal Comune alla Provincia alla Regione) nelle diverse fasi, non solo nell'atto operativo, ma anche nella ricerca dei dati, riservando alla Regione, come chiaramente scritto nel disegno di legge, il potere programmatico di indirizzo e di coordinamento.

Parte di questo potere di coordinamento, in realtà, veniva demandato anche alle province – ente territoriale che può assumere una funzione pressoché identica seppure in un territorio più limitato – ma è soprattutto nella fase conoscitiva che viene richiesto l'intervento dell'ente locale (Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità) in modo che partendo dall'elaborazione del dato raccolto si arrivasse alla formazione di un piano a

lungo termine (sei anni) che presentasse le tre caratteristiche fondamentali: prevenzione, previsione, intervento.

L'intervento ordinario, però, non è mai pensato, nel disegno di legge presentato dalla Giunta, come un intervento sostitutivo degli Enti locali; l'intervento della Regione, nel momento in cui si verifica una grossa calamità, veniva limitato all'esercizio degli stessi poteri, sempre raccordati con quelli dello Stato, di intervento immediato. Faccio un esempio pratico: durante quella calamità naturale che è la crisi idrica il Governo ha stanziato dei fondi e ha voluto creare un Comitato misto Regione-Stato per verificare quali progetti fossero effettivamente ammissibili al finanziamento immediato della protezione civile e quali restassero invece di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

E per evitare che tanti progetti utili, indispensabili, ma che rappresentano l'ordinarietà (quindi di competenza, per esempio, del Ministero dei lavori pubblici) passassero per quel canale venne richiesto il carattere dell'urgenza. Ecco perché depotenziare questo meccanismo non porta ad un miglioramento della legge, ma dà luogo ad un sistema che non consente, o perlomeno ritarda, quel tipo di intervento che è proprio dell'organismo superiore (Regione e talvolta Stato), dove la Regione aveva il compito di anticipare agli enti locali, per conto dello Stato (non sostituendosi ad esso) le somme necessarie, con un atto avente la stessa efficacia normativa del decreto del Ministro della protezione civile.

In ogni caso è già importante che una parte normativa, legata alla prevenzione e alla previsione, possa trovare raccordo e una organicità anche non esauendo il discorso sul tema della protezione civile. E qua concordo con quanto diceva l'onorevole Floris, anche se in parte, perché è vero che la legge sulla protezione civile non è né il tutto né una parte del tutto, è un tassello che si deve innestare in un intervento più globale di assetto territoriale che la Regione non ha. Però, se noi aspettiamo una legge *omnibus* dove tutto viene previsto non interverremo mai. Allora il problema è quello di intervenire all'interno di un disegno globale, con dei tasselli che possano veramente ricollegarsi. E un tassello è la legge sulla protezione civile, un altro tassello è la legge sui parchi, un altro

tassello ancora è la legge sul corpo di vigilanza territoriale, tutte normative che si devono integrare anche con le leggi ordinarie già vigenti se vogliamo creare un sistema completo di intervento.

Io non sono convinto che l'abolizione della Commissione sia un fatto positivo; è vero che può rappresentare una strettoia, come diceva Pubusa, in certe condizioni; però, badate, non siamo usciti da quella strettoia, perché resta sempre in vigore la Commissione regionale prevista dalla legge 996 e presieduta dal Presidente della Giunta, che in ogni caso i pareri li esprime.

Noi avevamo pensato ad un organismo consultivo permanente che può essere sì realizzato anche con il sistema previsto dalla proposta di legge per il caso di calamità (attività di consulenza o ricerca anche con l'Università) però il raccordo consultivo doveva costituire un dato permanente all'interno di un raccordo tecnico che non poteva essere sostitutivo del potere politico (perché questo non era né il suo compito né la sua funzione) ~~ma doveva~~ offrire un supporto qualificato per coordinare una pluralità di conoscenze e canalizzarle in un tutt'uno finalizzato alla conoscenza, alla prevenzione e all'intervento. Questo era il quadro principale.

Io concordo con quanto diceva il collega Catte quando affermava che il dato fondamentale, il nocciolo della questione resta sempre l'utilizzo del territorio. Se noi riusciremo a favorire un corretto utilizzo del territorio, identificando le quote che devono andare alla pastorizia, all'agricoltura, al turismo allora potremo veramente arrivare a incidere sul fenomeno incendi in maniera più compiuta.

Non è vero infatti che il sistema di intervento sugli incendi sia un sistema che non funziona; il sistema funziona, e anzi costituisce un esempio di coordinamento di tutte le forze dello Stato (esercito, vigili del fuoco, protezione civile nazionale, eccetera) in capo ad un centro regionale, che si sovraordina in questo intervento di protezione civile, con mezzi e interventi addirittura ricollegati al centro operativo nazionale; funziona alla perfezione e riesce ad intervenire in tempi più rapidi.

Al potenziamento di questa parte deve seguire il potenziamento adesso dell'altra, perché la legge sul corpo di vigilanza, la presenza sul territo-

rio non sono sufficienti; i mezzi di prevenzione e di intervento – dalle compagnie barracellari ai mezzi ai Comuni, ai mezzi alle Comunità, all'intervento di risanamento del territorio – devono trovare il potenziamento dall'altra parte. Il nodo centrale è infatti sempre l'assetto territoriale che deve trovare una risposta adeguata nelle normative che questo Consiglio dovrà portare avanti.

Ecco perché noi riteniamo che l'aver depotenziato questa parte della legge non sia un dato migliorativo. Questo dobbiamo dirlo, perché nella sua completezza il disegno di legge aveva come obiettivo principale il coinvolgimento totale a livello territoriale di comuni, province, Regione. Poi l'intervento straordinario della Regione sarebbe stato limitato al momento immediato della grossa calamità.

Dirò di più: nell'intervento urgente, durante la calamità, avremmo utilizzato lo stesso sistema che abbiamo utilizzato quando i finanziamenti, formata come dicevo la Commissione Stato-Regione, ed erogati gli stessi alla Regione, venivano immediatamente girati con un decreto all'Ente locale. Perché questo è lo spirito, il tentativo di vedere coordinato in maniera maggiore il potere dello Stato con il potere della Regione.

In ogni caso, per quel che riguarda il discorso del Servizio, noi abbiamo presentato un emendamento, non per introdurlo nuovamente con legge, ma per sollecitare la sua istituzione entro tre mesi con il sistema già vigente, con regolamento e quindi con atto amministrativo. Se ciò non avviene immediatamente, infatti, anche questa legge resta inoperante, perché la Presidenza, che è titolare della protezione civile, anche se poi delega all'Assessorato dell'ambiente, non avrebbe neanche lo strumento per poter fare, non dico atti di intervento, ma nessuna cosa.

Quindi è giusto che venga introdotto il Servizio, come diceva Floris, però non è necessario che sia istituito con legge visto che ormai il problema può essere risolto con atto amministrativo. L'importante è che venga fatto immediatamente, in maniera tale da rendere operante la legge.

Il collega Floris mi consentirà di dissentire riguardo al suo giudizio sui ritardi della politica ambientale. Noi abbiamo portato avanti una serie di provvedimenti; possiamo dire di essere in ritar-

do in generale, rispetto a queste tematiche, ma tutto quello che abbiamo predisposto, che la Giunta regionale ha predisposto, è un grosso passo in avanti. Oggi ci troviamo nella fase di transizione, nel periodo morto, però anche la stessa parte della legge finanziaria relativa agli interventi sulla depurazione, sui rifiuti solidi, rientra in senso lato nel discorso sulla protezione civile. Eliminare il sistema delle discariche sparse significa fare un grande atto di prevenzione e quindi di protezione civile.

La predisposizione di questi programmi costituisce pertanto un grosso passo in avanti rispetto all'esistente, anche se in questo momento, ripetuto, trovandoci in una fase di transizione subiamo ancora almeno fino a quando non entreranno in funzione le opere che sono in corso, l'inefficienza del servizio. Questo io volevo dire e non voglio continuare a dilungarmi. E' importante che la legge venga esitata con rapidità; non è tutto ma è un grosso passo in avanti. Vi sarà necessità di applicarla, di correggere le parti che non funzionano.

Il volontariato, per esempio, può costituire una grande forza se riusciremo a regolamentarlo con precisione, può diventare invece un *boom-rang* se non sarà regolamentato in maniera tale da portare avanti questo grande concorso di solidarietà e di impegno civile all'interno di una struttura e di un'organizzazione di coordinamento adeguata. Credo che questo sia un fatto abbastanza importante; l'applicazione della legge stessa ci dirà quali sono le lacune e dovrà portarci immediatamente a correggerle. Anche se la legge adesso patisce di una inadeguatezza finanziaria evidente, è importante, per il momento, che si disponga di un quadro normativo; ogni anno, con la legge finanziaria verranno decisi i finanziamenti in base agli interventi che gli enti locali e la stessa Regione potranno dispiegare. Meglio avere all'inizio una disponibilità limitata che una dotazione finanziaria molto ampia, per evitare che succeda come è accaduto recentemente con leggi per le quali abbiamo stanziato 40-50 miliardi rimasti in gran parte inutilizzati.

PRESIDENTE. Metto ora in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del Titolo.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO

Interventi regionali in materia di protezione civile

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La Regione, nell'ambito delle competenze attribuitele dallo Statuto Speciale e dalle relative norme di attuazione ed in conformità con quanto disposto dalla legislazione statale, promuove, d'intesa con i competenti organi dello Stato e con gli enti locali, e col concorso delle associazioni di volontariato, interventi di protezione civile, anche di carattere integrativo, diretti a tutelare l'incolumità del singolo e delle popolazioni, i beni, le attività produttive e l'ambiente dai danni o dai pericoli derivanti da eventi calamitosi o catastrofici anche causati dall'attività dell'uomo.

2. A tal fine, nell'ambito delle materie di propria competenza o ad essa delegate:

a) instaura rapporti di collaborazione e di partecipazione con gli organi dello Stato competenti in materia di protezione civile, con gli enti locali e gli organismi di protezione civile e le associazioni di volontariato operanti nel territorio regionale;

b) programma le attività regionali di previsione, prevenzione ed emergenza in coordinamento con i piani predisposti dagli organi dello Stato;

c) provvede alla direzione unitaria delle attività di protezione civile di competenza regionale in modo da promuoverne il coordinamento con quelle delle Province, dei Comuni, degli organismi di protezione civile e delle associazioni di volontariato.

3. Essa inoltre, per le materie non di propria competenza concorre, in conformità con quanto disposto dalla legislazione statale, alla organizzazione nazionale della protezione civile e collabora alle attività di prevenzione e soccorso di intesa con i competenti organi dello Stato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sechi. Ne ha facoltà.

SECHI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli consiglieri, sarò brevissimo, anche perché i colleghi Deiana, Tamponi e il Capogruppo Floris hanno annunciato il voto favorevole del Gruppo della Democrazia Cristiana. Sento il bisogno però di dire due parole, perché in questa legge, come componente della Commissione, ho profuso parte del mio impegno.

La legge, diceva la collega Moi, non sarebbe importante; noi la riteniamo importantissima. Se c'è stata da parte nostra qualche perplessità è perché la legge non è perfetta, e il nostro Capogruppo Floris lo ha dichiarato apertamente. Noi non siamo contrari alla legge, anzi riteniamo che questa legge arrivi in ritardo, in un momento in cui la Regione aveva necessità di un apporto legislativo in materia di organizzazione della protezione civile. Noi riteniamo che questo ritardo sia causato da una mancanza di volontà politica.

La protezione civile è iniziata negli anni '20, con l'opera dei volontari dei vigili del fuoco che, con pochi mezzi e con il loro alto comportamento, riuscivano a portare a termine molto spesso operazioni che oggi non riusciamo a fare. Mi spiego.

Da quando abbiamo cominciato ad organizzare le squadre antincendio man mano che aumentavano le persone aumentavano gli incendi. Sembra una cosa strana ma probabilmente non lo è. Si dice che lo Stato deve organizzare la protezione civile, oggi io ritengo però che la protezione civile, che è organizzata su basi provinciali con la collaborazione delle associazioni di volontariato,

debba puntare maggiormente sulla regolamentazione di queste associazioni. In ogni Paese sorgono gruppi spontanei che si organizzano, per esempio, con delle ambulanze; questo volontariato bisogna accettarlo come un dato di fatto, potenziarlo e regolamentarlo perché offre un servizio che interessa tutta la collettività.

Diceva qualcuno che non dobbiamo dimenticare che alcuni grossi incendi hanno mietuto vittime proprio tra i volontari, ma è la mancanza di una guida esperta che molto spesso provoca queste tragedie.

Infine ritengo che nell'ambito di competenza della Regione, tutta la parte che riguarda la protezione civile debba essere collegata con l'attuale organizzazione dello Stato. Io già in Commissione avevo detto che attualmente esiste nelle Prefetture un'organizzazione che funziona, anche se senza mezzi, e ottenendo molto spesso risultati validi. Se quindi si utilizzano al meglio le strutture esistenti e le organizzazioni di volontariato presenti in Sardegna in futuro riusciremo ad organizzare un sistema più valido di protezione civile nell'Isola.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Piano regionale per la protezione civile

1. La Regione si dota di un piano pluriennale per la protezione civile volto a coordinare le attività regionali e quelle delle aziende ed enti dipendenti al fine di garantire la miglior tutela dei singoli e delle popolazioni, dei beni e delle attività produttive e dell'ambiente dai danni e dai pericoli derivanti da eventi calamitosi o catastrofi anche causati dall'attività dell'uomo.

2. Il piano individua le ipotesi di rischio per il territorio regionale e le zone che vi sono soggette

con riferimento a ciascun tipo di evento calamitoso ipotizzato, gli interventi previsti da leggi regionali e le dotazioni disponibili atti a ridurre il rischio e prevenirne e limitarne le conseguenze dannose ed indica gli obiettivi che la Regione deve conseguire al fine di assicurare la tutela e l'integrità dei beni e delle persone.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Approvazione e modifiche del piano regionale per la protezione civile

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio, con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con l'Assessore dei lavori pubblici, con l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, con l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e con l'Assessore regionale all'igiene e sanità, predispone uno schema di piano regionale per la protezione civile.

2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente provvede a tal fine ad acquisire i programmi degli enti ed aziende regionali che svolgano attività rilevanti a fini di protezione civile.

3. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente invia lo schema di cui al primo comma alle Province e provvede ad acquisirne le osservazioni mediante la convocazione di una conferenza dei presidenti delle Province o loro delegati.

4. Ciascuna Provincia prima della conferenza di cui al comma precedente provvede ad acquisire le osservazioni dei Comuni sullo schema di piano mediante la convocazione di una conferenza dei

sindaci.

5. Il piano è approvato entro un anno dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

6. Il piano è sottoposto a verifica ed aggiornamento ogni tre anni con la medesima procedura prevista per l'approvazione. A tal fine la conferenza di cui al precedente terzo comma deve essere convocata anche su richiesta di uno dei presidenti delle Province.

7. Il piano ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi al Comitato regionale previsto dall'articolo 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ai fini e per gli effetti di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, recanti norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

Studi e ricerche

1. In conformità alle indicazioni del piano e in riferimento agli obiettivi ivi prefissati l'Amministrazione regionale predispone studi e ricerche volti a:

a) prevedere le cause di possibili eventi di pericolo o di danno nei confronti delle persone o delle cose;

b) individuare le diverse zone del territorio regionale sulla base di caratteristiche orografiche, idrografiche, geologiche, ecologiche, climatiche, vegetazionali, insediative, infrastrutturali, logistiche e culturali, influenti ai fini dei diversi tipi di calamità;

c) individuare e classificare le zone sistematicamente soggette a fenomeni calamitosi specifici;

d) indicare i rimedi idonei a prevenire gli eventi di pericolo e di danno e proporre i modi per un corretto ripristino dell'ambiente, nel rispetto della sua conformazione e destinazione naturale.

2. A tal fine l'Amministrazione regionale si avvale, ove occorra, mediante la stipula di convenzioni, della collaborazione scientifica di Università, Istituti universitari e Istituti scientifici e di ricerca.

3. Le convenzioni sono deliberate dalla Giunta regionale sulla base di un programma annuale proposto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

4. Con le stesse modalità l'Amministrazione regionale può procedere per la predisposizione del piano pluriennale di protezione civile.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Carta-Morittu-Barranu

All'articolo 4, secondo comma, dopo le parole "scientifici e di ricerca", aggiungere le seguenti: "e di esperti di riconosciuta professionalità". (1)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, parlo sull'emendamento proposto dalla Giunta a firma Carta, Morittu, Barranu. A me pare che la Commissione introducendo l'articolo 4 "studi e ricerche", che non mi sembra trovasse riscontro nel testo della Giunta, abbia fatto una scelta ben precisa, quella cioè di offrire al-

l'Amministrazione regionale, per lo studio delle problematiche relative alla prevenzione o agli interventi, un supporto altamente scientifico, individuando nelle Università, negli istituti scientifici e di ricerca, i soggetti a cui affidare questi studi e queste ricerche.

L'articolo 4 indica con molta precisione l'ambito delle problematiche: prevedere le cause di possibili eventi di pericolo o di danno, individuare le diverse zone del territorio sulla base di caratteristiche orografiche, idrografiche e geologiche influenti ai fini dei diversi tipi di calamità, individuare e classificare le zone sistematicamente soggette a fenomeni calamitosi specifici, indicare i rimedi idonei a prevenire gli eventi calamitosi. Come si vede studi e ricerche di estrema delicatezza e di estrema responsabilità per chi li firma, sia per ciò che possono comportare nella predisposizione degli interventi sia per ciò che possono comportare nella mancata predisposizione qualora dovesse risultare l'assenza di pericolo.

Ora io non voglio togliere nulla ai liberi professionisti che certamente, grazie all'esperienza dovuta all'esercizio della loro professione, a volte hanno una preparazione scientifica e pratica uguale a quella dei professori che partecipano e lavorano nelle università e negli istituti universitari, però bisogna stare attenti a non contraddire la linea che noi, quando si tratta di studi e ricerche, abbiamo deciso di seguire: privilegiare soprattutto l'Università sarda. Volutamente ho usato il termine al singolare; non accetto infatti campanilismi in materia e credo che la Regione stessa debba vederla (come l'ha sempre vista) nella sua unitarietà, anche se si articola in due Atenei oggi e domani speriamo anche in altri. Abbiamo sempre detto, infatti, che la rinascita passa anche attraverso la valorizzazione e il potenziamento del ruolo dell'Università sarda.

Secondariamente - stiamo attenti che la tentazione è grossa - gli uomini possono mancare (non gli uomini di oggi, gli uomini di domani, di dopodomani) e la protezione civile può diventare un affare di liberi professionisti scelti non si sa con quale criterio, che fanno studi, studietti, ricerche di questo o di quell'altro genere. Quando affido una ricerca a un istituto universitario non devo provare che l'istituto universitario o il professore

che insegna quella materia è competente; quando scelgo un libero professionista devo invece giustificare perché ho scelto Tizio e non Caio. Esiccome già inevitabilmente ci troviamo, quando affidiamo delle progettazioni, nella necessità di giustificare le scelte, non riuscendo peraltro spesso a scrollarci sospetti e ombre, non mi sembra il caso di aggiungere, se non è strettamente necessario, altri motivi di polemiche. Abbiamo l'Università sarda; utilizziamola.

Si tratta di studi delicati, operiamo quindi in modo tale che nessuno ci possa rimproverare di aver fatto diventare la protezione civile, da momento di intervento in caso di disgrazia, ad occasione per lucrare ottimi redditi sia pure ottenuti col serio lavoro. Già l'operazione di scelta ci pone in imbarazzo, perché di liberi professionisti, geologi per esempio, ce ne sono parecchi, e moltissimi di questi validi e di chiara fama. Perciò chiediamo che gli incarichi non vengano affidati alle persone, ma ad istituti, cattedre, laboratori.

E' un lavoro che quasi sempre deve essere svolto in *équipe* e che certo fornisce una gratificazione economica a chi lo svolge, però in questo modo il beneficio va soprattutto all'Università, che può potenziare il suo ruolo nel territorio, il suo prestigio nel contesto nazionale e internazionale, e attraverso questi soldi cogliere anche l'occasione per essere sempre più uno strumento di crescita e di sviluppo culturale e scientifico della Sardegna.

Ecco perché, pur comprendendo lo scrupolo dei proponenti che non vogliono limitare la scelta al settore universitario per evitare l'esclusione di esperti di chiara fama non cattedratici io propenderei per il mantenimento integrale del testo della Commissione. E' opportuno quindi non mandare avanti questo emendamento perché può diventare causa (non oggi ma domani) di tante perplessità, di gelosie, di illazioni, di sospetti; può diventare occasione per ingenerare, a torto certamente, l'idea (diffusa dai maligni) che con i soldi della protezione civile vengano finanziati incarichi non necessari, superflui, discutibili, finendo per proiettare ombre sulla classe dirigente, gli amministratori regionali e la Regione sarda.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

DEIANA (D.C.). Onorevoli colleghi, brevemente, io andando a memoria sui lavori della Commissione, ricordo che unanimemente era stata rifiutata la proposta di introdurre la possibilità di rivolgersi a professionisti esterni optando per le professionalità esistenti all'interno delle strutture regionali e degli organismi di ricerca istituzionalmente riconosciuti.

Io vorrei, signor Presidente, che l'Assessore precisasse che cosa intende per "e di esperti di riconosciuta professionalità", perché può darsi che le parole siano state da noi male interpretate.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente. Ne ha facoltà.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Onorevoli consiglieri, io non ho niente in contrario a ritirare l'emendamento ma vorrei chiarirne la portata perché quello che meravaglia veramente nella discussione di una legge come questa è il voler limitare all'Università, che sicuramente offre grossissimi apporti scientifici, gli incarichi di ricerca in materie nelle quali oggi ci sono società ad altissima professionalità, basta pensare alla FIAT engineering o altre, che su questo terreno di indagine sono all'avanguardia e delle quali si serve persino l'Università.

Se il Consiglio ritiene che questa sia la strada giusta la Giunta ritira l'emendamento, peraltro non senza essere veramente meravigliata dell'obiezione perché questo ampliamento era voluto proprio per mettere la Sardegna in questo campo all'avanguardia considerato che spesso altissime professionalità non è in grado di fornirle oggi, perché ancora non attrezzata, neanche l'Università. Ma se i colleghi sono di opinione diversa la Giunta ritira l'emendamento senza problemi.

PRESIDENTE. L'emendamento è stato ritirato. Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, *Segretaria*:

Art. 5

Sistemi di rilevamento, raccolta e trasmissione ed elaborazione dati

1. In conformità alle indicazioni del piano di protezione civile e in relazione agli obiettivi ivi previsti l'Amministrazione regionale provvede alla realizzazione di un sistema di rilevamento, trasmissione e comunicazione, raccolta e memorizzazione e diffusione dei dati relativi alle ipotesi di rischio e agli eventi calamitosi o catastrofici.

2. La gestione degli strumenti di rilevamento è affidata alle Province. Le Province si avvalgono della collaborazione dei Comuni, delle Comunità montane, di ogni altro organismo sovracomunale e degli uffici regionale decentrati.

3. Il sistema dovrà essere organizzato in modo da consentire il rapido aggiornamento dei dati relativi ai fenomeni calamitosi ipotizzati ed al loro eventuale svolgimento, nonché alle dotazioni ed alle strutture atte a fronteggiarli e alla loro dislocazione.

4. La Regione provvede inoltre:

a) alla raccolta ed aggiornamento dei dati concernenti la dislocazione e le dotazioni di nuclei operativi e servizi di emergenza di enti locali e delle associazioni di volontariato di cui ai successivi articoli e richiede agli organi competenti i dati relativi alla dislocazione e alle dotazioni di nuclei operativi e servizi di emergenza dello Stato;

b) alla formazione ed aggiornamento di elenchi relativi:

1) alle strutture sanitarie, ausiliarie e assistenziali utilizzabili in caso di necessità;

2) agli edifici ed aree utilizzabili per la temporanea sistemazione dei cittadini evacuati e delle strutture ausiliarie;

3) delle imprese assuntrici di lavori edili e stradali con l'indicazione dei principali mezzi e strutture di cui dispongono;

4) dei depositi e delle ditte produttrici o commerciali di materiali di prima necessità e comunque utili al soccorso.

5. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione di cui alla lettera a) dell'articolo 1, tutti i dati, gli

elementi conoscitivi e le risultanze degli studi di cui ai precedenti articoli sono trasmessi agli organi statali responsabili della protezione civile.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

Art. 6

Formazione e qualificazione professionale

1. In vista della predisposizione del piano annuale di formazione professionale di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 47, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente propone all'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale un programma di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale degli addetti alle attività inerenti alla protezione civile e dei volontari di cui ai successivi articoli.

2. Le attività formative sono svolte, secondo le disposizioni del piano annuale di cui al precedente comma, dalle strutture regionali e dagli organi del Servizio sanitario nazionale. La Regione può inoltre stipulare convenzioni con le Amministrazioni statali, le Università, enti ed associazioni, anche a carattere volontario, operanti nell'ambito della protezione civile di comprovata qualificazione e specializzazione in relazione alle ipotesi di rischio individuate dal piano pluriennale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

Interventi di soccorso in caso di calamità di estensione non particolarmente grave

1. Al verificarsi dell'evento calamitoso i Comuni segnalano immediatamente alla Regione la situazione di pericolo precisando il luogo e la natura e fornendo una prima indicazione sui danni verificatisi.

2. In caso di calamità pubblica di estensione ed entità non particolarmente grave, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, la Regione provvede agli interventi di soccorso ed emergenza di propria competenza ed alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 5, lett. d) della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, concernente norme di semplificazione e di snellimento delle procedure in materia di lavori pubblici, in applicazione della disciplina ivi dettata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, Segretaria:

Art. 8

Coordinamento degli interventi

1. In caso di calamità di cui al precedente articolo, su richiesta di uno o più Comuni il cui territorio sia interessato dall'evento, la Regione assicura la disponibilità dei mezzi e delle strutture operative regionali e la collaborazione delle associazioni di volontariato e degli enti locali vicini, assumendo il coordinamento dell'attività di soccorso.

2. A tal fine la Regione provvede a costituire un comitato, presieduto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e composto dai rappresentanti di tutti gli enti ed organizzazioni impegna-

te nelle attività di soccorso, quale organo di consultazione per il coordinamento degli interventi.

3. La Regione, previa consultazione del comitato, impartisce le direttive per lo svolgimento degli interventi ed assicura la necessaria assistenza tecnica ed operativa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, *Segretaria*:

Art. 9

Attivazione della dichiarazione di catastrofe o calamità naturale

1. La Giunta regionale, qualora ravvisi in base agli elementi acquisiti che ricorrano le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, adotta i provvedimenti intesi a promuovere la dichiarazione di catastrofe o calamità naturale di estensione ed entità particolarmente grave ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e dell'articolo 5, primo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

2. La Giunta, nelle more delle determinazioni degli organi statali, dispone i provvedimenti previsti dalla presente legge e predispone e presenta al Consiglio le conseguenti variazioni di bilancio eventualmente necessarie.

3. Ove sopravvenga la dichiarazione di cui al primo comma, le spese sostenute dalla Regione sono considerate anticipazioni per conto dello Stato.

4. In ogni caso la Giunta regionale prospetta ai competenti organi ed uffici statali, coordinando anche le eventuali istanze locali, l'esigenza dell'adozione di adeguati provvedimenti di loro competenza ed intesi al tempestivo ripristino dei servizi ed opere di interesse nazionale, con particolare riguardo alla viabilità statale, alla rete ferroviaria,

ai corsi d'acqua, alle difese a mare ed alle reti energetiche e telefoniche, nonché alle attività produttive industriali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, *Segretaria*:

Art. 10

Mezzi e strutture regionali di soccorso

1. La Regione provvede ad individuare ed organizzare sul territorio regionale i propri mezzi e strutture operative ai fini della prevenzione e riduzione degli effetti prodotti dagli eventi calamitosi.

2. In caso di calamità attiva i propri mezzi e strutture operative per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

3. Qualora gli organi statali ne facciano richiesta i mezzi e le strutture sono messi a disposizione anche per interventi al di fuori del territorio regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Carta-Satta-Barranu

Il 1° comma è così modificato:

“La Regione provvede ad individuare, acquisire ed organizzare attrezzature, mezzi, anche mobili, e strutture operative ai fini della prevenzione e riduzione degli effetti prodotti dagli eventi calamitosi”. (5)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, *Segretaria*:

Art. 11

Centro operativo regionale

1. La Giunta regionale provvede a garantire il costante funzionamento di un centro operativo per il coordinamento degli interventi e delle operazioni di competenza regionale col compito di assicurare il collegamento col Comitato regionale per la protezione civile e le Prefetture e gli enti locali in modo da consentire l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati, rilevamenti e informazioni rilevanti ai fini della prevenzione e del soccorso.

2. Al verificarsi dell'evento calamitoso si provvede con decreto dell'Assessore regionale degli affari generali di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente all'assegnazione temporanea, in aggiunta al personale stabilmente assegnato, di personale da altri uffici al centro operativo con specificazione dei relativi compiti, tenendo conto dei profili professionali e delle specializzazioni necessarie in relazione all'evento verificatosi.

3. In relazione alle necessità derivanti da particolari eventi il centro può avvalersi, ai sensi della vigente normativa regionale, di personale retribuito a convenzione, ovvero della consulenza di esperti esterni all'Amministrazione.

4. Il centro operativo regionale provvede:

a) ad acquisire dalle autorità locali i dati circa la situazione di pericolo venutasi a determinare, la natura dell'evento calamitoso e la zona colpita e gli elementi necessari per una prima valutazione dei danni;

b) a fornire alle autorità competenti le indicazioni e i dati utili per le operazioni di soccorso;

c) ad individuare gli interventi di competenza regionale per il soccorso e la ricostruzione ed alla istruzione dei relativi atti, da proporre agli organi regionali competenti;

d) ad assicurare, in caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 8, la direzione unitaria degli interventi regionali di soccorso ed il coordinamento con gli interventi degli enti locali e delle associazioni di volontariato.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Carta-Morittu-Barranu

All'articolo 11, al termine del primo comma, aggiungere le seguenti frasi:

"Con atto successivo e non oltre tre mesi dalla promulgazione della presente legge la Giunta regionale provvederà ad istituire, ai sensi e con le procedure della legge n. 51 del 1978, il Servizio regionale di protezione civile, con compiti di organizzazione, coordinamento ed attuazione di tutti gli interventi di protezione civile a livello regionale. Il numero dei servizi e dei settori è incrementato rispettivamente di una e di due unità". (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Per una maggiore chiarezza e per evitare confusioni. Nella penultima riga, laddove si dice "il numero dei servizi e dei settori" va aggiunto: "determinato dalla legge regionale 15 gennaio 1986 numero 4", altrimenti si può pensare che sia determinato dalla legge numero 51.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, Segretaria:

Art. 12

Finanziamento programmi comunali

1. La Regione finanzia programmi dei Comuni:

a) per l'acquisto di mezzi e dotazioni necessarie per le attività di protezione civile di loro competenza secondo gli standards stabiliti dal piano regionale;

b) per l'organizzazione dei propri servizi per la trasmissione dei dati interessanti la protezione civile, nonché di quelli d'emergenza;

c) per lo studio del proprio territorio e la raccolta dei dati necessari alla predisposizione delle mappe di cui alla lettera a) del successivo articolo.

2. I finanziamenti sono attribuiti sulla base di programmi annuali redatti dai Comuni tenendo conto delle indicazioni del piano regionale pluriennale, della morfologia del territorio, della popolazione residente e del grado di rischio legato alla previsione di calamità naturali o catastrofi.

3. Qualora, in relazione agli elementi di cui al precedente comma, il livello sovracomunale risulti più consono per lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma i finanziamenti ivi previsti sono erogati a favore delle Comunità montane o associazioni di Comuni a tal uopo definite.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, Segretaria:

Art. 13

Finanziamento programmi provinciali

1. La Regione finanzia programmi delle Province:

a) per la redazione, in collaborazione con i Comuni, di una mappa del proprio territorio con l'indicazione delle aree esposte a rischio e di quelle utilizzabili in caso di emergenza;

b) per la predisposizione di piani di intervento elaborati in riferimento a singole ipotesi di rischio che indichino le modalità operative circa le forme e l'entità del concorso degli enti locali e delle strutture di intervento e per l'utilizzazione delle associazioni di volontariato;

c) per l'elaborazione e l'attuazione, anche col concorso dei Comuni e d'intesa con gli organi scolastici, di iniziative educative ed integrative atte a stimolare nei cittadini una moderna coscienza di protezione civile e a divulgare le informazioni inerenti le situazioni di pericolo;

d) per l'organizzazione di servizi ordinari e straordinari per la prevenzione ed il pronto intervento anche in collaborazione con gli altri enti locali, cui affidare i compiti previsti dal successivo comma.

2. Le Province collaborano con la Regione nella rilevazione, raccolta ed elaborazione di dati interessanti la protezione civile. Le modalità di tale collaborazione sono determinate con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente previa consultazione della conferenza di cui al precedente articolo 3, comma terzo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, *Segretaria*:

Art. 14

Contributi agli enti locali per spese di primo intervento

1. Continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28, in materia di contributi a favore di Comuni, Province e Comunità montane sulle spese sostenute per interventi urgenti volti a fronteggiare calamità naturali.

2. Nel primo e terzo comma dell'articolo 3 della citata legge regionale, alle parole "Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica" sono sostituite le parole "Assessore della difesa dell'ambiente".

3. Per le attività, e con le medesime modalità ivi previste, sono rimborsate le spese anticipate dagli enti per interventi svolti, a seguito di richiesta della Regione ai sensi dell'articolo 8, primo comma, della presente legge. Alla domanda di contributo dovrà essere allegata, oltre ai documenti di cui all'articolo 3, secondo comma, punto 2), della legge regionale 21 novembre 1958, n. 28, una dichiarazione del capo dell'amministrazione dalla quale risulti che le somme per cui si chiede il contributo sono state utilizzate per interventi conseguenti alla calamità per cui la Regione ha richiesto l'intervento. I termini previsti nella citata legge regionale decorrono dalla richiesta della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, *Segretaria*:

Art. 15

Promozione del volontariato

1. La Regione, nell'ambito delle proprie

competenze, riconosce e stimola le iniziative di volontariato, come forma organizzativa della solidarietà umana e quale mezzo significativo di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità.

2. Si intende per volontariato, ai fini della presente legge, l'adesione libera e non retribuita dei cittadini alle iniziative interessanti i diversi settori di intervento della protezione civile.

3. Il volontariato si esprime:

a) attraverso forme associative organizzate che, per le finalità previste dai relativi statuti, concorrono alle attività di protezione civile, mettendo a disposizione delle autorità competenti la propria struttura ed esperienza;

b) attraverso l'adesione di singoli a gruppi organizzati dai Comuni per collaborazioni di soccorso e di assistenza in caso di evento calamitoso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, *Segretaria*:

Art. 16

Associazioni di volontariato

1. La Regione istituisce un albo regionale delle associazioni di volontariato che abbiano tra le proprie finalità statutarie lo svolgimento senza fini di lucro di attività di previsione, prevenzione, protezione e soccorso o ripristino in relazione a eventi calamitosi o catastrofi di cui alla presente legge.

2. Per l'iscrizione le associazioni interessate devono presentare domanda corredata dallo statuto e da una relazione dalla quale risulti la struttura organizzativa, la dotazione di attrezzature e l'attività svolta. Deve inoltre essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione attestante la piena e costante disponibilità a concorrere nell'ambito del territorio regionale, alle attività di protezione civile a richiesta ed in

conformità alle direttive delle autorità competenti, specificando le prestazioni che l'associazione è in grado di offrire e le specializzazioni e le professionalità dei soci, risultanti da attestati di organi o enti a ciò autorizzati dalla legislazione vigente.

3. L'iscrizione o il suo diniego sono deliberati dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e devono essere comunicati alle associazioni entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

4. Le associazioni iscritte all'albo devono dare preventiva comunicazione alla Regione delle attività che intendono svolgere al di fuori del territorio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOI, *Segretaria*:

Art. 17

Contributi alle associazioni di volontariato

1. La Regione fornisce alle associazioni ogni forma possibile di supporto tecnico ed organizzativo nonché gli elementi conoscitivi ed i dati in suo possesso utili per lo svolgimento delle attività dell'associazione.

2. La Regione eroga contributi alle associazioni iscritte all'albo:

a) per le spese di assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni nelle attività di addestramento;

b) per le spese di acquisto delle attrezzature, macchine ed equipaggiamenti necessari per la prevenzione e l'intervento in caso di calamità.

3. I contributi sono erogati, in riferimento alle indicazioni contenute nel piano regionale pluriennale, tenendo conto della rappresentatività e del grado di complessità organizzativa delle associazioni in modo da privilegiare quelle che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di prevenzione o intervento in caso di calamità e non possono

superare il novanta per cento della spesa prevista.

4. La concessione dei contributi è subordinata all'assunzione dell'impegno a:

a) a realizzare l'attività istituzionale, curare un costante aggiornamento dei soci avvalendosi dei corsi di cui al precedente articolo 6, presentare il rendiconto degli acquisti operati e delle attività svolte col contributo regionale;

b) intervenire in caso di emergenza;

c) curare la buona manutenzione dell'attrezzatura ed assicurarne l'immediata disponibilità in caso di necessità;

d) collaborare, se richiesti, con gli enti locali nell'attività di vigilanza e prevenzione.

5. Gli enti locali possono assegnare in comodato alle associazioni iscritte all'albo i mezzi e gli equipaggiamenti acquistati in base ai programmi di cui ai precedenti articoli 12 e 13.

6. In caso di intervento in occasione di eventi calamitosi la Regione rimborsa alle associazioni le spese di trasporto, vitto e alloggio per i soci sempre che non siano state sostenute direttamente dagli enti che hanno richiesto l'intervento e quelle necessarie alla reintegrazione delle dotazioni ed equipaggiamenti consumati o danneggiati nel corso degli interventi.

7. La Regione rimborsa alle associazioni per il periodo dell'effettiva utilizzazione per l'intervento le spese sostenute per l'assicurazione dei soci contro i rischi di infortuni o incidenti.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Carta-Morittu-Barranu

All'articolo 17, secondo comma, dopo le parole "all'albo", aggiungere le seguenti: "nonché al Club Alpino Italiano ed alla Croce Rossa Italiana". (3)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente per illustrare l'emendamento.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Proprio in questo momento, è stato presentato un ulteriore emendamento, il numero 7, che deve essere ancora distribuito.

Sospendiamo l'esame di questo articolo e passiamo al successivo. Si dia lettura dell'articolo 18.

MOI, *Segretaria*:

Art. 18

Gruppi di volontariato comunali

1. I Comuni curano la formazione di elenchi di volontari, sulla base delle istanze presentate dai singoli cittadini residenti o domiciliati.

2. I predetti elenchi e i loro periodici aggiornamenti, suddivisi per competenze e qualificazioni professionali sono trasmessi alle Province competenti per territorio.

3. I Comuni forniscono ai volontari gli equipaggiamenti individuali e le attrezzature necessarie per attuare gli interventi di soccorso e/o di assistenza.

4. La Regione rimborsa ai Comuni le somme da essi anticipate per il trasporto, vitto e alloggio dei volontari aderenti ai gruppi impiegati nelle opere di soccorso e/o assistenza.

5. A tal fine i Comuni presentano alla Regione una relazione dettagliata sull'opera svolta dal volontariato, corredata dalla documentazione comprovante le spese sostenute dagli interessati.

6. La Regione provvede altresì a rimborsare ai Comuni le somme da essi anticipate per assicurazione contro i rischi di infortunio o incidente per i volontari utilizzati dal sindaco nelle opere di soccorso e/o di assistenza.

7. I gruppi di volontariato, oltre che integrare le squadre di intervento comunali in caso di calamità, possono essere utilizzati anche al di fuori del territorio del Comune nel cui elenco sono iscritti, su richiesta e sotto la direzione delle competenti autorità.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato

presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Carta-Morittu-Barranu

All'articolo 18, secondo comma, dopo le parole "competenti per territorio", aggiungere le seguenti: "e da queste alla Regione". (4)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MOI, *Segretaria*:

Art. 19

Modalità per la concessione dei finanziamenti

1. I finanziamenti ed i contributi di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 17 sono deliberati dalla Giunta regionale sulla base di un programma annuale predisposto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente in conformità alle indicazioni contenute nel piano di cui al precedente articolo 2.

2. L'erogazione è subordinata all'assunzione, da parte degli enti beneficiari, dell'impegno di mettere a disposizione, su richiesta e con il coordinamento della Regione, le proprie attrezzature ed equipaggiamenti e collaborare agli interventi di

protezione civile ivi compresa l'attività di vigilanza e prevenzione e di trasmettere alla Regione tempestivamente tutti i dati da essa raccolti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MOI, Segretaria:

Art. 20

Norma finanziaria

1. Nel bilancio di previsione della Regione per il 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03017 -

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)

lire 3.000.000.000

mediante riduzione della riserva prevista dal punto 3) della Tabella B allegata alla legge finanziaria.

In aumento

05 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Capitolo 05111- 06 -

(Nuova istituzione) - Spese per la predisposizione del piano e studi e ricerche in materia di protezione civile (art. 4 della presente legge)

p.m.

Capitolo 05111- 07 -

(Nuova istituzione) - Spese per la realizzazione del sistema di rilevamento, raccolta, trasmissione ed elaborazione dati (art. 5, primo comma, della presente legge)

lire 400.000.000

Capitolo 05111- 08 -

(Nuova istituzione) - Trasferimenti alle Province per la gestione degli strumenti di rilevamento (art. 5, secondo comma, della presente legge)

lire 400.000.000

Capitolo 05111- 09 -

(Nuova istituzione) - Spese di consulenza e per l'assunzione del personale a convenzione (art. 11, terzo comma, della presente legge)

p.m.

Capitolo 05111-10 -

(Nuova istituzione) - Finanziamento di programmi comunali (art. 12 della presente legge)

lire 900.000.000

Capitolo 05111-11 -

(Nuova istituzione) - Finanziamento di programmi provinciali (art. 13 della presente legge)

lire 400.000.000

Capitolo 05111-12 -

(Nuova istituzione) - Anticipazioni e contributi ai Comuni, Province e Comunità montane per spese relative a interventi urgenti in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche (L.R. 21 novembre 1985, n. 28, e art. 14 della presente legge)

p.m.

Capitolo 05111-13 -

(Nuova istituzione) - Rimborso di spese anticipate dagli enti per interventi svolti a seguito di richiesta della Regione (art. 14 della presente legge)

lire 50.000.000

Capitolo 05111-14 -

(Nuova istituzione) - Contributi alle associazioni di volontariato per le spese di assicurazione

e per le spese di acquisto di attrezzature (art. 17, secondo comma, della presente legge)

lire 700.000.000

Capitolo 05111-15 -

(Nuova istituzione) - Rimborso alle associazioni di volontariato per spese di trasporto, vitto, alloggio e assicurazione infortuni in occasione di eventi calamitosi (art. 17, sesto e settimo comma, della presente legge)

lire 100.000.000

Capitolo 05111-16 -

(Nuova istituzione) - Trasferimenti ai Comuni per il rimborso ai gruppi di volontari per le spese di trasporto, vitto, alloggio e assicurazione infortuni in occasione di eventi calamitosi (art. 18 della presente legge)

lire 50.000.000

2. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica il capitolo 04162-01 iscritto per memoria è soppresso.

3. Le spese relative alla presente legge, valutate in lire 3.000.000.000 annue, gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1988 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Satta-Carta-Barranu

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Art. 20 bis

Norma finanziaria

1. Le spese relative all'attuazione della presente legge sono valutate in annue lire 3.000.000.000, a decorrere dall'anno finanziario 1989.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1989 saranno istituiti i seguenti capitoli:

05 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- 2.1.1.4.2.2.08.29 (08.02)

Spese per la predisposizione del piano e per studi e ricerche in materia di protezione civile (artt. 2 e 4 della presente legge)

- 2.1.1.4.2.2.08.29 (08.02)

Spese per la realizzazione del sistema di rilevamento, raccolta, trasmissione ed elaborazione dati (art. 5, primo comma, della presente legge)

- 2.1.1.4.3.2.08.29 (08.02)

Spese per l'acquisizione e manutenzione di attrezzature e mezzi anche mobili per l'attivazione ed il finanziamento delle fasi di prevenzione, previsione, soccorso e ripristino in materia di protezione civile (art. 10 della presente legge)

- 2.1.1.5.3.2.08.29 (08.02)

Trasferimenti alle Province per la gestione degli strumenti di rilevamento (art. 5, secondo comma, della presente legge)

- 1.1.1.4.2.2.08.29 (08.02)

Spese di consulenza e per l'assunzione del personale a convenzione (art. 11, terzo comma, della presente legge)

- 2.1.1.5.2.2.08.29 (08.02)

Finanziamento di programmi comunali (art. 12 della presente legge)

- 2.1.1.5.2.2.08.29 (08.02)

Finanziamento di programmi provinciali (art. 13 della presente legge)

- 2.1.1.5.2.2.08.29 (08.02)

Anticipazioni e contributi ai Comuni, Province e Comunità montane per spese relative a interventi urgenti in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche (L.R. 21 novembre 1985, n. 28, e art. 14 della presente legge)

- 2.1.1.5.2.2.08.29 (08.02)

Rimborso di spese anticipate dagli enti per interventi svolti a seguito di richiesta della Regione (art. 14 della presente legge)

- 2.1.1.6.2.2.08.29 (08.02)

Contributi alle associazioni di volontariato

per le spese di assicurazione e per le spese di acquisto di attrezzature (art. 17, secondo comma, della presente legge)

- 2.1.1.6.2.2.08.29 (08.02)

Rimborso alle associazioni di volontariato per spese di trasporto, vitto, alloggio e assicurazione infortuni in occasione di eventi calamitosi (art. 17, sesto e settimo comma, della presente legge)

- 2.1.1.5.2.2.08.29 (08.02)

Trasferimenti ai Comuni per il rimborso ai gruppi di volontari per le spese di trasporto, vitto, alloggio e assicurazione infortuni in occasione di eventi calamitosi (art. 18 della presente legge)

3. Alle relative spese per l'anno finanziario 1989, si fa fronte ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con prelevamento della somma di lire 3.000.000.000 dal fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03017 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988, mediante utilizzo della riserva prevista alla voce 3 della Tabella B allegata alla legge finanziaria 1988.

4. Alle stesse spese per gli anni 1990 e successivi si fa fronte con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

5. Alla ripartizione delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge tra i succitati capitoli, di nuova istituzione, per l'anno 1989 si provvede con la legge di bilancio per lo stesso anno.

6. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui capitoli di cui al precedente secondo comma, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi". (6)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Dobbiamo tornare all'articolo 17; in attesa che venga riprodotto l'emendamento numero 7 sospendo la seduta per tre minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 20 e 27, viene ripresa alle ore 20 e 30).

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori del Consiglio. Si dia lettura dell'emendamento numero 7.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Tamponi-Saba-Deiana

All'articolo 17, secondo comma, dopo le parole "all'albo", aggiungere le seguenti: "nonché al Club Alpino Italiano, alla Croce Rossa ed al CI-SOM". (7)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Saba.

SABA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avrà luogo successivamente.

Discussione e approvazione degli articoli del disegno di legge: "Composizione e funzionamento della Commissione di disciplina del personale delle unità sanitarie locali" (283)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 283: "Composizione e funzionamento della Commissione di disciplina del personale delle Unità sanitarie locali"; relatore l'onorevole Atzeni.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Atzeni, relatore.

ATZENI (D.C.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

LADU GIORGIO (P.S.d'Az.), Assessore all'igiene e sanità. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

Art. 1

Composizione e funzioni della commissione di disciplina

1. In attuazione dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,

n. 761, è istituita presso ogni Unità sanitaria locale una commissione di disciplina per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 51 dello stesso decreto.

2. La commissione di disciplina è composta da sei membri titolari, dei quali tre nominati dal comitato di gestione e tre designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale unico di lavoro del personale delle Unità sanitarie locali di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Nelle Unità sanitarie locali ove esistono presidi ospedalieri, il numero dei membri titolari della commissione di disciplina è elevato ad otto, di cui quattro nominati dal comitato di gestione e quattro designati dalle organizzazioni sindacali individuate nel precedente comma. Dei quattro membri nominati dal comitato di gestione uno deve essere appartenente al ruolo sanitario, profilo professionale medici, del servizio ospedaliero.

4. Per ciascun membro titolare e con le stesse modalità è rispettivamente nominato o designato un membro supplente.

5. Tutti i membri, titolari e supplenti, devono essere dipendenti dell'Unità sanitaria locale.

6. L'attività connessa all'incarico di membro della commissione di disciplina rientra tra i compiti del personale delle Unità sanitarie locali.

7. Nei procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione ad albi professionali, la commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale tra i dipendenti dell'Unità sanitaria locale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Designazione dei membri da parte delle organizzazioni sindacali

1. La designazione dei membri titolari e supplenti di competenza delle organizzazioni sindacali è richiesta dal presidente del comitato di gestione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Le organizzazioni sindacali vi provvedono congiuntamente indicando, accanto al nominativo del membro titolare, il nominativo del corrispondente membro supplente.

3. La designazione deve pervenire al presidente del comitato di gestione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al primo comma.

4. Nel caso che le organizzazioni sindacali non procedano ad alcuna designazione nel termine di cui al comma precedente, il comitato di gestione assegna a pena di decadenza, un ulteriore termine di dieci giorni. A termine inutilmente decorso, il comitato di gestione procede al sorteggio tra il personale dell'Unità sanitaria locale appartenente alle organizzazioni sindacali individuate dall'articolo 1 della presente legge.

5. Nel caso che, per il mancato accordo, le organizzazioni sindacali procedano disgiuntamente a più designazioni, il comitato di gestione effettua il sorteggio tra i membri designati.

6. Il luogo, la data e l'ora dell'eventuale operazione di sorteggio saranno comunicati dal comitato di gestione alle organizzazioni sindacali interessate o firmatarie, al fine di consentire alle stesse di potervi assistere.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Designazione dei membri da parte degli ordini o collegi professionali

1. La designazione di un membro titolare e di

uno supplente necessari ad integrare la commissione nei casi previsti dall'articolo 61, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è richiesta dal presidente del comitato di gestione a ciascun ordine o collegio professionale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. In caso di mancata designazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta il presidente del comitato di gestione assegna, a pena di decadenza, un ulteriore termine di dieci giorni, trascorso inutilmente il quale il comitato di gestione provvede alla nomina di un dipendente della Unità sanitaria locale iscritto al medesimo ordine o collegio professionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

Nomina dei membri da parte del comitato di gestione

1. Il comitato di gestione nomina i tre od i quattro membri di sua competenza in un'unica votazione a scrutinio segreto con voto limitato rispettivamente a due ed a tre nominativi. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

2. Ad avvenuta nomina dei membri titolari, nella stessa seduta e con distinte votazioni a scrutinio segreto, il comitato di gestione procede altresì alla nomina, per ciascun membro titolare, del rispettivo membro supplente.

3. Nella stessa seduta il comitato di gestione nomina i membri designati dalle organizzazioni sindacali sulla base di quanto previsto dal precedente articolo 2.

4. Il comitato di gestione nomina altresì il membro designato di volta in volta dagli ordini o collegi professionali nei casi previsti dall'ultimo

comma del precedente articolo 1.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, *Segretaria*:

Art. 5

Istituzione della commissione di disciplina

1. L'istituzione della commissione di disciplina ha luogo con deliberazione del comitato di gestione.

2. Con lo stesso provvedimento il comitato di gestione incarica delle funzioni di segretario della commissione di disciplina un dipendente dell'Unità sanitaria locale appartenente al ruolo amministrativo, profilo professionale dei direttori amministrativi o dei collaboratori amministrativi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, *Segretaria*:

Art. 6

Durata in carica e rinnovo

1. La commissione di disciplina dura in carica tre anni dalla data di insediamento.

2. L'iniziativa per il rinnovo della commissione spetta al presidente del comitato di gestione, il quale è tenuto ad avviare le procedure previste dai precedenti articoli 2, 3 e 4, entro il terzo mese precedente a quello di scadenza.

3. Oltre che alla scadenza naturale, si procede

al rinnovo totale della commissione nel caso di dimissioni contemporanee dalla carica di almeno metà dei membri titolari. A tal fine il comitato di gestione, con proprio provvedimento, dichiara formalmente sciolta la commissione e avvia le procedure di rinnovo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, *Segretaria*:

Art. 7

Insediamiento della commissione

1. Il presidente del comitato di gestione, entro il decimo giorno dalla data di intervenuta esecutività della deliberazione istitutiva della commissione di disciplina, provvede all'insediamento della commissione stessa a mezzo di convocazione scritta indicante il luogo, la data e l'ora della prima seduta.

2. La presidenza della seduta di insediamento è assunta provvisoriamente dal presidente del comitato di gestione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, *Segretaria*:

Art. 8

Nomina del presidente della commissione

1. Nella seduta di insediamento il presidente del comitato di gestione, coadiuvato dal segreta-

rio, verifica la regolare composizione della commissione di disciplina ed invita i presenti a procedere alla elezione del presidente con l'osservanza delle modalità previste dai commi seguenti.

2. Il presidente della commissione di disciplina deve essere prescelto tra i membri titolari con votazione a scrutinio segreto e deve ottenere un numero di voti non inferiore, rispettivamente, a quattro o a sei a seconda che la commissione sia composta da sei o da otto membri titolari.

3. In caso di esito negativo il presidente del comitato di gestione indice una seconda votazione.

4. In seconda votazione risulta eletto il membro titolare che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

5. Della seduta di insediamento viene redatto apposito verbale firmato dal segretario, dal presidente del comitato di gestione e dal presidente della commissione di disciplina.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, Segretaria:

Art. 9

Attribuzioni e compiti del presidente della commissione

1. Il presidente convoca e presiede la commissione, firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal segretario, provvede in generale all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della commissione stessa o comunque richiesti dalla presente legge. In particolare:

- dirige la discussione e sovrintende all'ordinato svolgimento dei lavori;
- dà esecuzione alle decisioni;
- riferisce sui casi sottoposti a giudizio, nominando eventualmente un relatore, e fissa la data

della trattazione orale;

- decide sulla riconsiliazione dei membri titolari e supplenti;

- stabilisce l'ordine e le modalità di votazione dei membri della commissione;

- sovrintende alla compilazione del processo verbale e lo sottoscrive assieme al segretario.

2. All'inizio del triennio di carica il presidente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, designa il suo sostituto scegliendolo tra i membri titolari e facendone constare il nominativo nel verbale della prima seduta. La designazione si intende valida per tutta la durata in carica del designante, salvo sua diversa determinazione. Il membro designato è sostituito dal corrispondente membro supplente nelle sedute e nelle deliberazioni in cui esercita le funzioni di presidente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, Segretaria:

Art. 10

Disposizioni relative ai membri della commissione

1. I membri titolari e supplenti, quando non svolgono compiti inerenti la loro funzione di componenti della commissione devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari di competenza della commissione stessa.

2. I membri titolari e supplenti decadono di diritto dalla carica nei casi in cui vengano essi stessi sottoposti a procedimento disciplinare o nei casi di sospensione o di cessazione del rapporto di impiego. Decadono altresì qualora non partecipino senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della commissione: in tale caso la decadenza è dichiarata dalla commissione stessa.

3. I membri titolari non possono essere confermati nella carica. Tale divieto permane, oltre che nell'ipotesi prevista all'articolo 6, ultimo comma, in caso di loro decadenza o dimissioni volontarie.

4. Ogni membro titolare, nel caso di assenza o legittimo impedimento ha il suo sostituto nel corrispondente membro supplente. Il membro supplente sostituisce altresì il titolare decaduto o cessato fino alla nomina o alla designazione del nuovo titolare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, *Segretaria:*

Art. 11

Segretario della commissione

1. Il segretario assiste alle sedute della commissione e ne redige e firma i verbali; coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni; assolve tutte le incombenze di segreteria e compie tutti gli atti che il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, demanda al segretario della commissione di disciplina per i dipendenti civili dello Stato.

2. In particolare il segretario:

a) provvede alla tenuta obbligatoria di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo o in partenza e di un registro originale dei verbali delle sedute;

b) è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze e decisioni della commissione;

c) sottoscrive, unitamente al presidente, i verbali delle sedute e ne autentica le copie.

3. In caso di dimissioni del segretario provvede il comitato di gestione con propria deliberazio-

ne tenuto conto dei criteri di cui al precedente articolo 5, secondo comma.

4. La segreteria della commissione di disciplina ha sede nell'ufficio dove il segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, *Segretaria:*

Art. 12

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti. Dal computo è escluso l'eventuale membro previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1.

2. La commissione, salvo quanto previsto all'articolo 8, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

3. I membri supplenti hanno diritto ad intervenire a tutte le sedute ma non possono prendere parte alle votazioni e sono computati agli effetti dei commi precedenti solo in caso di assenza del rispettivo titolare.

4. La convocazione della commissione è disposta dal presidente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento inviata a tutti i membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, *Segretaria:*

Art. 13

Dimissioni del presidente e dei membri della commissione

1. In caso di dimissioni del presidente, se questi conserva la carica di membro della commissione si fa luogo soltanto ad una nuova elezione con i criteri indicati nel precedente articolo 8, sotto la presidenza del presidente uscente.

2. Il presidente ed i membri dimissionari rimangono in carica sino alla nomina o designazione del successore.

3. La comunicazione delle dimissioni deve essere fatta pervenire sia al presidente della commissione, sia al presidente del comitato di gestione.

4. Salvo il caso previsto dall'articolo 6, ultimo comma, qualora nel corso del triennio uno dei membri della commissione venga a cessare dalla carica si provvede immediatamente alla nomina di un nuovo membro con le procedure indicate agli articoli 2, 3 e 4.

5. Il nuovo membro rimane in carica per il tempo che resta al compimento del triennio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, Segretaria:

Art. 14

Rinvio alla normativa statale

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato, nonché alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, Segretaria:

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione il presidente del comitato di gestione deve avviare le procedure previste dagli articoli 2, 3 e 4 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli atti dei procedimenti disciplinari a carico del personale in servizio presso le Unità sanitarie locali, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rinnovati dal momento in cui, a mente dell'articolo 111, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli atti dei procedimenti sono trasmessi alla commissione di disciplina.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, Segretaria:

Art. 16

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avrà luogo a fine seduta.

Discussione ed approvazione degli articoli del disegno di legge "Provvedimenti per la costituzione di una scuola per la formazione dei quadri pubblici in Sardegna" (387)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 387 "Provvedimenti per la costituzione di una scuola per la formazione dei quadri pubblici in Sardegna"; relatore l'onorevole Oggiano.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Oggiano, relatore.

OGGIANO (P.S.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

Art. 1

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire la formazione e l'aggiornamento dei quadri pubblici operanti in Sardegna, partecipa alla costituzione dell'Istituto regionale sardo per la formazione (ISFORE).

2. L'Istituto ha per principali finalità statutarie la promozione e la realizzazione di attività di studio, di ricerca e di formazione, rivolte principalmente ai pubblici amministratori e ai quadri superiori ed intermedi, nelle materie riguardanti l'organizzazione e la gestione della Regione e degli enti ed organismi pubblici della Sardegna.

3. L'Istituto si avvale delle competenze scientifiche e culturali delle Università, particolarmente di quelle sarde, del C.N.R. e di altri organismi di ricerca e formazione, dell'imprenditoria pubblica e privata.

4. L'Istituto dovrà avere sede amministrativa a Nuoro. L'attività di ricerca e di formazione potrà svolgersi in sedi diverse.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

1. La partecipazione della Regione all'Istituto regionale sardo per la formazione (ISFORE) è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che all'Istituto partecipi, quale socio fondatore, il Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (FORMEZ);

b) che sia statutariamente stabilito:

1) il diritto delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e loro associazioni a partecipare all'Istituto in qualità di soci ordinari;

2) il diritto della Regione sarda di nominare propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, in numero non inferiore ad un terzo dei suoi membri.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

1. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare l'atto costitutivo dell'Istituto, sentita la competente Commissione consiliare.

2. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta del Presidente, nomina i rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Saba-Floris-Deiana-Dettori

Nel primo comma le parole "sentita la" sono sostituite dalle seguenti: "su conforme parere della". (2)

Emendamento sostitutivo parziale Saba-Floris-Deiana-Dettori

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. I rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato ai due terzi dei nominativi". (3)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Saba per illustrare gli emendamenti.

SABA (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari*

generali, personale e riforma della Regione. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

1. All'atto della sua costituzione è autorizzato il versamento all'Istituto regionale sardo per la formazione (ISFORE) di una quota di sottoscrizione del patrimonio dell'Istituto stesso pari a lire 1.000.000.000; annualmente è autorizzata, altresì, la corresponsione di un contributo di gestione e della quota di associazione per un ammontare complessivo valutato in lire 700.000.000.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento

02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02179 -

(Nuova istituzione) - Quota di sottoscrizione della Regione al patrimonio dell'Istituto regionale per la formazione (ISFORE)

lire 1.000.000.000

Capitolo 02180 -

(Nuova istituzione) - Contributo annuo all'Istituto regionale sardo per la formazione (ISFORE) per spese di gestione

lire 500.000.000

Capitolo 02181

(Nuova istituzione) - Quota annua di associazione all'Istituto regionale sardo per la formazione (ISFORE)

lire 200.000.000.

In diminuzione

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016 -

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

lire 1.700.000.000

mediante riduzione della riserva prevista dal punto 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

3. Le spese per l'attuazione della presente legge, valutate in lire 1.700.000.000 per l'anno 1988 ed in lire 700.000.000 per gli anni successivi, gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1988 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Barranu-Cogodi-Satta

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

1. All'atto della sua costituzione è autorizzato il versamento, all'Istituto regionale sardo per la

formazione (ISFORE), di una quota di sottoscrizione del patrimonio dell'Istituto stesso pari a lire 1.000.000.000; annualmente è autorizzata, altresì la corresponsione di un contributo di gestione e della quota di associazione per un ammontare complessivo valutato in lire 700 milioni.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1989 sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti sotto indicati:

02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

(Nuova istituzione) 1.1.2.5.4.3.06.05

(08.02) Cat. progr. 02.13

Quota di sottoscrizione della Regione al patrimonio dell'Istituto regionale per la formazione (ISFORE)

lire 1.000.000.000

(Nuova istituzione) 1.1.1.6.2.2.06.05

(08.02) Cat. progr. 02.13

Contributo annuo all'Istituto regionale sardo per la formazione (ISFORE) per spese di gestione

lire 500.000.000

(Nuova istituzione) 1.1.1.6.2.2.06.05

(08.02) Cat. progr. 02.13

Quota annua di associazione all'Istituto regionale sardo per la formazione (ISFORE)

lire 200.000.000

3. Alla relativa spesa per l'anno finanziario 1989, si fa fronte ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con prelevamento della somma di lire 1.700.000.000, dal fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03016 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988, mediante utilizzo della riserva prevista alla voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1988.

4. Alla spesa di lire 700.000.000 per gli anni 1990 e successivi si fa fronte con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

5. Le spese per l'attuazione della presente

legge valutate in lire 1.700.000.000 per l'anno 1989 ed in lire 700.000.000 per gli anni successivi, gravano sui capitoli di cui al precedente secondo comma del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi". (4)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto, con unica chiamata, del testo unificato dei progetti di legge numero 23, 230 e 243 e dei disegni di legge numero 283 e 387.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del testo unificato dei progetti di legge numero 23, 230 e 243:

presenti	64
votanti	62
astenuti	2
maggioranza	32
favorevoli	39
contrari	23

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 283:

presenti	64
votanti	62
astenuti	2
maggioranza	32
favorevoli	41
contrari	21

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 387:

presenti	64
votanti	62
astenuti	2
maggioranza	32
favorevoli	40
contrari	22

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni i consiglieri:
Aresti-Atzeni-Barranu-Becciu-Cabras-Canalis-
Carta-Casula-Catte-Chessa-Cocco-Cogodi-Cos-
su-Cuccu-Dadea-Deiana-Dettori-Fadda Paolo-
Falchi-Isoni-Ladu Giorgio-Ladu Leonardo-Ladu
Salvatore-Lai-Lorelli-Loretto-Marracini-Melis-
Meloni-Merella-Mereu Salvatorangelo-Moi-Mo-
retti-Morittu-Muledda-Mura-Murgia-Onnis-Op-
pi-Orrù-Ortu Italo-Ortu Velio-Palmas-Pili-Piret-
ta-Planetta- Pubusa-Puligheddu-Randazzo-Rug-
geri-Saba-Satta-Sciolla-Secci-Sechi-Serri-Soro-
Tamponi-Tarquini-Tidu-Uras-Zurru.

Si sono astenuti : Il Presidente Sanna e Oni-
da.

I lavori del Consiglio riprenderanno merco-
ledi 21 dicembre alle ore 9 e 30.

La seduta è tolta alle ore 21 e 05.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas
